









REGIONE ABRUZZO
Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI
 Via Martiri Lancianesi n. 17/19 – 66100 Chieti
 C.F. e P. Iva 02307130696


Vista l'ipotesi di accordo siglata in data 20 febbraio 2020;
 preso atto che il Collegio Sindacale, così come risulta dal verbale n. 4 del 26 giugno 2020, agli atti dell'Amministrazione ha espresso parere favorevole;
 in data 20 luglio 2020, le parti sottoscrivono, in via definitiva, il Regolamento per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria e l'allegato Protocollo di contrattazione integrativa aziendale in materia di libera professione intramoenia della dirigenza sanitaria, medica e del personale non dirigente del comparto e delle attività aziendali a pagamento, nel testo che segue:

PARTE PUBBLICA

PARTE SINDACALE

Direttore Generale ASL		OO.SS. AREA SANITA'	
Direttore Sanitario ASL		ANAO ASSOMED	
Direttore Amministrativo ASL		FP CGIL	
Direttore U.O.C. Amm.ne e Sviluppo Risorse Umane		CIMO	
		FVM	
		FED. CISL MEDICI	
		FASSID	
		FESMED	
		AAROI EMAC	
		ANPO-ASCOTI-FIALS MEDICI	
		UIL FPL	





**AZIENDA SANITARIA LOCALE 02
LANCIANO-VASTO-CHIETI**

**REGOLAMENTO AZIENDALE PER
L'ESERCIZIO DELL' ATTIVITA' LIBERO-
PROFESSIONALE INTRAMURARIA**



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

UILFPC
[Handwritten signature]

CIMO
[Handwritten signature]

ANAAO
[Handwritten signature]

CISC

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
CCLL
[Handwritten signature]

AAPOL
[Handwritten signature]

Sommario

PREMESSA	3
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	3
ART. 1 DEFINIZIONE DELL'ALPI	4
ART.2 CATEGORIE PROFESSIONALI	5
ART. 3 ATTIVITA' DI SUPPORTO E DI COLLABORAZIONE	5
ART. 4 TIPOLOGIE DI ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALI	7
ART. 5 MODALITA' DI AUTORIZZAZIONE	8
ART. 6 NUCLEO DI PROMOZIONE E VERIFICA	9
ART. 7 CONDIZIONI E LIMITI PER L'ESERCIZIO DELL'ALPI	10
ART. 8 IMPEGNO ORARIO	12
ART. 9 SPAZI E POSTI LETTO DESTINATI ALL'ALPI	13
ART. 10 ORGANIZZAZIONE DELL'ALPI: MODALITA' DI PRENOTAZIONE ...	14
ART. 11 ORGANIZZAZIONE DELL'ALPI: MODALITA' DI RISCOSSIONE	14
ART. 12 CONTABILITA' SEPARATA	15
ART. 13 CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE .	15
Tariffe e relative ripartizioni.....	15
ART. 14 FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI	19
ART. 15 FONDO DI PEREQUAZIONE	19
ART. 16 FUNZIONI DI CONTROLLO E VERIFICA	19
ART. 17 SANZIONI	20
ART. 18 RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONE	21
ART. 19 ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE IN REGIME AMBULATORIALE	22
IN EQUIPE	22
ART. 20 ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INDIVIDUALE	23
O DI EQUIPE IN REGIME DI RICOVERO, DAY HOSPITAL E DAY SURGERY	23
ART. 21 ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INDIVIDUALE IN REGIME	
AMBULATORIALE PRESSO STRUTTURE ESTERNE NON ACCREDITATE	25
ART. 22 ATTIVITA' PROFESSIONALE RICHIESTA ALL'AZIENDA DA TERZI O	
PROGRAMMATA DIRETTAMENTE DALL'AZIENDA	25
ART. 23 ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE I.N.A.I.L.	28
ART. 24 ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE DEI DIRIGENTI DEL	
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	28
ART. 25 CONSULENZE TECNICHE DI PARTE (C.T.P.)	31
ART. 26 CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO (C.T.U.) E ATTIVITA' NON	
RIENTRANTI NELLA LIBERA PROFESSIONE	31
ART. 27 REGIME FISCALE DEI PROVENTI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO	
DELL'ALPI	32
ART. 28 PIANO AZIENDALE ED INFORMAZIONE ALL'UTENZA	34
ART. 29 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	35
ALLEGATO I - ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE DEI DIRIGENTI DEL	
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE E DEI SERVIZI DI FISICA SANITARIA,	
MEDICI COMPETENTI, PREVENZIONE E PROTEZIONE E MEDICINA LEGALE	
- DISCIPLINARE OPERATIVO	36
ALLEGATO II – Principali compiti e funzioni delle unità operative coinvolte	
nel processo della libera professione intramuraria	41


ULLFPL

AAROI

CONSIGLIO
VERBALE

elms

CISL







ANAO

PREMESSA

Con il presente regolamento l'Azienda intende disciplinare le modalità di svolgimento dell'Attività Libero Professionale Intramuraria (ALPI) e tutelarne in modo efficiente ed efficace il corretto esercizio, nel rispetto dei seguenti principi:

- l'esercizio dell'ALPI non deve essere in contrasto con le finalità e le attività istituzionali dell'Azienda e il relativo svolgimento deve essere organizzato in modo tale da garantire l'integrale assolvimento dei compiti di istituto;
- l'esercizio dell'ALPI contribuisce ad offrire all'utenza, in un'ottica concorrenziale rispetto al settore privato, una possibilità di scelta per la fruizione di prestazioni sanitarie d'elevata e qualificata professionalità con tempi di attesa ridotti ed a tariffe trasparenti;
- l'esercizio dell'ALPI garantisce il diritto della Dirigenza Sanitaria all'esercizio della libera professione, valorizzandone il ruolo e la professionalità nel rispetto del rapporto personalizzato e di fiducia medico-utente; l'esercizio dell'ALPI deve garantire l'equilibrio tra costi e ricavi e non può comportare perdita di esercizio.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- D. Lgs. 30 Dicembre 1992 n. 502, con le modifiche ed integrazioni di cui al D. Lgs. 19 Giugno 1999 n. 229 "Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale";
- Legge 23 Dicembre 1996 n. 662, art. 1 commi da 5 a 12 e da 14 a 18 D.M. 28 febbraio 1997;
- L. 23 Dicembre 1998 n. 448 "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", art. 72, commi da 4 a 12;
- Legge 23 Dicembre 1999 n. 488 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", art. 28;
- D.P.C.M. 27 Marzo 2000 "Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale";
- Decreto Legislativo 28 luglio 2000 n. 254;
- CC.CC.NN.LL. 1998/2001 in data 8 giugno 2000, Dirigenza Medico-Veterinaria e Dirigenza S.P.T.A.;
- Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- Legge 8 gennaio 2002, n. 1;
- Legge 26 maggio 2004, n. 138 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 marzo 2004, n. 81, recante interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica";
- Legge 04 agosto 2006 n. 248;
- Legge 03 agosto 2007 n. 120 avente ad oggetto: "Disposizioni in materia di attività Libero-Professionale intramuraria ed altre norme in materia sanitaria";
- Testo Unico del 09 aprile 2008, n. 81;
- Decreto Legge 7 ottobre 2008, n. 154 "Disposizioni urgenti per il contenimento

UIC/FRC

Cons. Naz.

AAROLI

ANAC

CISC

CIPE

- della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali";
- Legge 4 dicembre 2008 n. 189 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154 recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali";
- Decreto Legislativo n. 106 del 03 agosto 2009;
- Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- Decreto Legge 05/09/2012 n. 158, convertito nella Legge 08/11/2012 n. 189;
- Delibere della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 546 del 29 agosto 2012 e n. 741 del 12 novembre 2012 recanti le Linee di indirizzo regionali in materia di attività Libero-Professionale di dirigenti medici, sanitari e veterinari del Servizio Sanitario Nazionale
- Decreto del Commissario ad Acta Regione Abruzzo n. 60 del 25 giugno 2015 avente ad oggetto "Recepimento a avvio del Piano Operativo Regionale per il contenimento delle Liste d'Attesa di cui alla Delibera n. 9 del 3 febbraio 2015 dell'Agazia Sanitaria Regionale".
- Delibera del Direttore Generale ASL Lanciano-Vasto-Chieti n. 273 del 12/07/2019 "Approvazione programma attuativo aziendale per il superamento delle liste d'attesa: aggiornamento anno 2019";
- CCNL 2016-2018, del 19/12/2019.

ART. 1 DEFINIZIONE DELL'ALPI

Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio dell'**Attività Libero-Professionale Intramuraria** del Personale della Dirigenza Sanitaria a **RAPPORTO ESCLUSIVO**, come meglio individuato al successivo art. 2.


La libera professione EXTRAMURARIA, invece, può essere svolta solo dai Dirigenti a rapporto di lavoro non esclusivo, previo esercizio dell'opzione disciplinata e prevista dall'art 14. Comma 2 del CCNL 19/12/2019.

Ai fini del presente regolamento, per ALPI del personale medico e delle altre professionalità della Dirigenza del ruolo sanitario, a rapporto esclusivo, s'intende:

- l'attività che detto personale, individualmente o in *équipe*, esercita al di fuori dell'orario di lavoro e delle attività previste dall'impegno di servizio, in regime ambulatoriale, ivi comprese le attività di diagnostica strumentale e di laboratorio, di *day hospital*, di *day surgery* o di ricovero, sia nelle strutture ospedaliere che territoriali, in favore e su libera scelta dell'assistito e con oneri a carico dello stesso o di assicurazioni o dei fondi integrativi del S.S.N.;
- la partecipazione ai proventi di attività richieste a pagamento da singoli utenti, svolta individualmente o in *équipe*, presso strutture di altra Azienda del S.S.N. o presso strutture sanitarie non accreditate, con le quali l'Azienda stipula apposita convenzione;
- la partecipazione ai proventi di attività a pagamento richiesta all'Azienda da utenti singoli o associati, da Aziende e/o Enti privati, secondo programmi predisposti dall'Azienda, sentite le *équipes* dei servizi interessati, anche al fine di consentire la riduzione dei tempi d'attesa.

UIC FPL


CGI dei
 Utenti


AAPO


ANNO
 CISE
 empo


ART.2 CATEGORIE PROFESSIONALI

L'ALPI è consentita a tutto il personale della Dirigenza del ruolo sanitario a rapporto esclusivo, sia a tempo indeterminato che determinato(Medico Chirurgo, Odontoiatra, Veterinario, Farmacista, Biologo, Chimico, Fisico e Psicologo equiparato a Medico Psichiatra a norma della legge 18 marzo 1968 n. 431 e della legge 21 giugno 1971 n.515, in quanto svolgente funzioni terapeutiche).

Le norme di cui al presente regolamento, ivi comprese quelle in materia di attività di consulenza e le norme previste per la costruzione ed il riparto delle tariffe, si applicano anche a:

- personale sanitario universitario convenzionato, ai sensi della vigente convenzione tra La ASL e l'Università Gabriele D'Annunzio;
- Medici in formazione specialistica, ai sensi del protocollo d'intesa tra la ASL e l'Università Gabriele D'Annunzio.

ART. 3 ATTIVITA' DI SUPPORTO E DI COLLABORAZIONE

Anche il personale non titolare del diritto all'esercizio dell' ALPI in senso stretto (personale dirigente dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo, nonché personale del comparto collocato in tutte le categorie contrattuali) può partecipare a titolo di supporto o di collaborazione all'ALPI esercitata dai Dirigenti Sanitari. Il suddetto personale ha diritto agli specifici compensi economici previsti nel protocollo di contrattazione integrativa aziendale in materia di libera professione intramoenia della dirigenza sanitaria, medica e del personale del non dirigente del comparto e delle attività aziendali a pagamento.

Attività di supporto diretto

E' l'attività svolta dal personale delle professioni sanitarie che, con la propria presenza e specifica professionalità individuale, fornisce un contributo diretto nei processi di erogazione delle prestazioni libero-professionali.

Il personale di supporto è scelto direttamente dal professionista titolare dell'ALPI o dal Dirigente Responsabile dell'équipe interessata.

La partecipazione a supporto dell'ALPI è resa a titolo volontario e al di fuori dell'orario di servizio (con timbratura con codice dedicato sul sistema aziendale di rilevazione delle presenze/ assenze).

In ogni caso, non è ammessa l'interruzione dell'attività istituzionale per attendere alle attività di supporto ALPI.

Per le prestazioni **in regime ambulatoriale**, l'attività di supporto è prevista a richiesta del professionista titolare dell'ALPI. In mancanza di richiesta di personale di supporto, il professionista non può avvalersi del personale delle professioni sanitarie in orario istituzionale. In ogni caso, per particolari tipologie di prestazioni in regime ambulatoriale (quali a titolo esemplificativo alcune attività di diagnostica strumentale, di laboratorio, di endoscopia,...), l'Azienda, per il tramite del Nucleo di Promozione e Verifica, può richiedere che, nella erogazione delle prestazioni libero-professionali, sia prevista la necessaria presenza del personale di supporto diretto.

usc
[Signature]

CGIL Nord
Verifica
[Signature]

AAAS
[Signature]

elro
[Signature]
[Signature]
5

Nel caso in cui il Professionista abbia richiesto il personale di supporto ma non abbia provveduto alla sua espressa designazione, l'individuazione è effettuata dal Servizio Aziendale delle Professioni Sanitarie, sulla base di appositi elenchi predisposti, previa dichiarazione di disponibilità degli interessati, assicurando -ove possibile- il rispetto del principio di un'equa rotazione.

Nell'ambito delle prestazioni ALPI rese **in regime di ricovero**, in mancanza di dichiarazioni di disponibilità, il Responsabile dell'équipe si avvale del supporto del personale in servizio, senza obbligo di resa di orario aggiuntivo e senza percezione del compenso economico previsto dal fondo, a condizione che tale attività non ostacoli lo svolgimento di quella istituzionale. Resta comunque l'obbligo per il personale che non partecipi all'ALPI di garantire, durante l'orario di lavoro istituzionale, l'assistenza ai ricoverati in regime Libero-Professionale.

Attività di supporto indiretto

Nell'ambito delle prestazioni ALPI rese in regime di ricovero, è prevista una forma di attività di supporto indiretto, svolta dal personale operante presso reparti e servizi non direttamente coinvolti nell'erogazione delle prestazioni libero-professionali.

Nello specifico, le Unità Operative coinvolte nel supporto indiretto sono quelle che assicurano le attività di Radiologia, Patologia Clinica, Farmacia Ospedaliera, nonché - laddove sia necessario- Centro Trasfusionale ed Anatomia Patologica.

Attività di collaborazione:

E' l'attività svolta dal personale dirigente e non dirigente, appartenente alle strutture appositamente individuate con specifico atto deliberativo dalla Direzione Aziendale, che presta la propria collaborazione per assicurare l'esercizio dell'ALPI.

La partecipazione del personale di collaborazione è resa a titolo volontario, attribuisce il diritto alla corresponsione degli specifici compensi economici previsti nel protocollo di contrattazione integrativa e, qualora sia svolta durante l'orario di servizio (non risultando possibile o agevole discriminare le fasce orarie dedicate all'attività istituzionale da quelle riservate all'attività di collaborazione ALPI), comporta un debito orario aggiuntivo da rendere secondo le modalità indicate nel suddetto accordo.

In mancanza di dichiarazioni di disponibilità, il Responsabile delle strutture medesime individua i dipendenti della struttura diretta ai quali affidare lo svolgimento delle attività di collaborazione, senza obbligo di resa di orario aggiuntivo e senza percezione del compenso economico previsto dal fondo di collaborazione.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials. From left to right, there is a signature that appears to be 'Usc...', a signature that looks like 'C. H. Rei', a signature that looks like 'A. P. O. L. I.', and a large, circular scribble. To the right of the circular scribble is the number '6'. Above the circular scribble, there are handwritten notes: 'C. H. Rei' and 'A. P. O. L. I.' written vertically, and 'C. H. Rei' written horizontally. There is also a signature that looks like 'C. H. Rei' written above the circular scribble.

ART. 4 TIPOLOGIE DI ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALI

L'ALPI, ai sensi dell'art 115 del CCNL 19/12/2019, può essere esercitata nelle seguenti tipologie:

A) Libera professione individuale:

- 1) ambulatoriale;
 - in regime di libera professione individuale propria (esercitata presso le strutture aziendali), caratterizzata dalla scelta diretta da parte dell'utente del singolo professionista cui viene richiesta la prestazione; presso strutture private non accreditate, autorizzata in forma straordinaria e temporanea, previa stipula di convenzione;
- 2) di diagnostica strumentale e di laboratorio;
- 3) di day hospital, day surgery e ricovero ordinario;
- 4) consulenze di parte;

B) Libera professione d'équipe:

- 1) ambulatoriale;
- 2) di diagnostica strumentale e di laboratorio;
- 3) di day hospital, day surgery e ricovero ordinario;

C) Consulenza e consulto:

- la **Consulenza** può essere autorizzata, tramite convenzione, in altra Azienda del S.S.N., in struttura sanitaria non accreditata, o in istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni socio-sanitarie senza scopo di lucro;
- per **Consulto** s'intende l'attività di consulenza prestata a favore del singolo utente e può essere resa sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali, sia al domicilio del paziente; il consulto può essere richiesto o direttamente dal paziente o dall'Azienda, istituzione o ente, anche privato, presso cui il paziente è domiciliato, a condizione che non si tratti di struttura sanitaria accreditata, anche solo parzialmente; è reso esclusivamente nella disciplina di appartenenza, ed effettuato, in ogni caso, fuori dell'orario di servizio.

D) Libera professione aziendale:

1) attività a pagamento richiesta da terzi disciplinata da convenzioni:

mediante convenzione con altra Azienda del S.S.N., altra struttura privata, istituzioni pubbliche non sanitarie, enti, ditte... possono essere autorizzate attività a pagamento in regime ambulatoriale o in regime di ricovero; le convenzioni, che possono essere stipulate occasionalmente, devono disciplinare i reciproci rapporti con l'osservanza del presente regolamento e della normativa vigente ed, in particolare, devono indicare:

- la tipologia di prestazioni;
- le modalità di svolgimento;
- gli orari per lo svolgimento di tali attività, compatibili con l'attività istituzionale;
- l'eventuale rimborso spese;
- i compensi e le modalità di attribuzione ai professionisti coinvolti;
- la durata;

UIC

CONTRATTI
ARRIVARE

ANAO

ANAO

ANAO
CISC
7

90

2) attività ad integrazione di attività istituzionali:

in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale, l'Azienda può richiedere ai propri Dirigenti, in forma individuale o di équipe, specifiche prestazioni allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in carenza di organico, di impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con le équipes interessate e nel rispetto delle direttive regionali in materia, ovvero per il raggiungimento di obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati;

3) sperimentazioni cliniche;

E) Visite domiciliari:

l'ALPI può essere esercitata direttamente presso il domicilio dell'assistito alle seguenti condizioni:

- il paziente sia oggettivamente nell'impossibilità di recarsi fisicamente presso la struttura sanitaria per ricevere la prestazione;

-la prestazione abbia, per sua natura, carattere occasionale e straordinario.

In considerazione della peculiarità delle attività medesime, il Dirigente è tenuto comunque ad inviare una e-mail preventiva ad indirizzo di posta elettronica dedicato, precisando il nominativo del paziente interessato.

F) Certificazioni medico-legali per conto INAIL:

le prestazioni relative alle certificazioni medico-legali rese per conto dell'INAIL a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici, effettuate in pronto soccorso, rientrano nelle attività rese in regime libero-professionale; le prestazioni a favore dell'INAIL, rese dal Dirigente Medico a rapporto di lavoro non esclusivo, sono considerate attività istituzionale svolta in orario di servizio; dette prestazioni sono erogate nei modi e nei termini di cui al successivo art. 23.

ART. 5 MODALITA' DI AUTORIZZAZIONE

La richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'ALPI deve essere sempre espressa e presentata da parte di ciascun Dirigente o ciascuna équipe al Direttore Generale.

La richiesta di autorizzazione deve essere formulata su apposita modulistica-allegata alla presente n. 1)e deve almeno indicare:

a) per l'attività individuale:

- la specialità;
- la sede e i locali in cui si intende esercitare l'attività;
- le modalità di svolgimento: orari e giorni;
- l'onorario medico per la costruzione della tariffa;
- l'eventuale utilizzo di personale di supporto;
- le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio connesse alla visita;
- l'uso di attrezzature;

b) per l'attività di équipe:

- la specialità;
- la sede e i locali in cui si intende esercitare l'attività;
- le modalità di svolgimento: orari e giorni;
- l'onorario dell'équipe;
- la composizione dell'équipe con l'indicazione del capo-équipe;
- l'eventuale utilizzo di personale di supporto;
- le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio connesse alla visita;
- l'uso di attrezzature.

La richiesta di autorizzazione deve essere corredata dal parere preventivo, obbligatorio ma non vincolante, del Direttore/Responsabile della Struttura ove si intende svolgere le prestazioni. L'eventuale parere negativo deve essere adeguatamente motivato.

L'autorizzazione viene rilasciata dal Direttore Generale di regola entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, fatta eccezione per i casi che per la loro peculiarità richiedano il necessario parere del Nucleo di Promozione e Verifica. A tal fine, la struttura amministrativa deputata al rilascio dell'autorizzazione provvede all'istruttoria della pratica, previa acquisizione dei pareri per quanto concerne gli aspetti di natura sanitaria da parte del Direttore Medico del Presidio ospedaliero di riferimento ovvero del Direttore/Responsabile della struttura territoriale o dipartimentale di riferimento.

Per il caso di professionista o di équipe già autorizzato all'ALPI, la richiesta di integrazione e/o modifica può essere formulata aggiornando la propria richiesta di autorizzazione con le modalità messe a disposizione dell'azienda, fino all'adozione dell'atto di autorizzazione dell'integrazione e/o della modifica, restano in vigore le condizioni di svolgimento ALPI di cui alla precedente.


Il professionista o l'équipe che intenda sospendere temporaneamente o rinunciare all'esercizio dell'attività Libero-Professionale deve darne comunicazione all'Azienda.

ART. 6 NUCLEO DI PROMOZIONE E VERIFICA

Il Direttore Generale istituisce un Nucleo di Promozione e Verifica dell'attività Libero-Professionale intramuraria, con rappresentatività paritetica a livello aziendale e sindacale, con funzioni propositive e di verifica sul regolare e corretto svolgimento dell'ALPI nonché di promozione e sviluppo, così come disciplinato dal presente regolamento.

Il Nucleo è costituito da 8 membri, di cui 4 designati dall'Azienda e 4 designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali del personale della Dirigenza Medico-Veterinaria e Sanitaria.

Il Nucleo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno ogni tre mesi ed ogni volta che si renda necessario per l'espletamento dei compiti ad esso affidati. Per la validità delle riunioni è sufficiente la presenza di almeno cinque componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

The image shows several handwritten signatures and initials. At the top right, there is a signature that appears to be 'JP'. Below it, there are three sets of initials: 'CISL', 'ANAP', and 'CISL'. At the bottom, there are four more signatures: 'VIC FPL', 'CGI/MSI', 'ANAP', and a large, stylized signature.

In particolare il Nucleo di Promozione e Verifica, costantemente supportato dalle parallele articolazioni aziendali preposte ai compiti di vigilanza, controllo e verifica in materia Libero-Professionale, svolge le seguenti funzioni:

- vigilare sul corretto andamento dell'ALPI;
- esaminare le richieste dei Dirigenti Sanitari di accesso all'ALPI in relazione alle situazioni peculiari previste dal precedente art.5,;
- verificare il mantenimento di un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività Libero-Professionale, sulla scorta dei report periodici aziendali.
- verificare il rispetto delle percentuali relative alle quote di spazi e di posti-letto dedicati all'ALPI, rispetto a quelle istituzionali ed evidenziare eventuali problematiche attinenti l'utilizzo degli spazi;
- effettuare attività di controllo e verifica, anche con l'intervento del Collegio di Direzione;
- attivare ogni iniziativa di prevenzione ed accertamento delle situazioni di conflitto di interesse e delle forme di concorrenza sleale;
- formulare proposte di nuove procedure e revisione del presente regolamento, nonché per la promozione e lo sviluppo dell'ALPI;
- proporre l'adozione di provvedimenti necessari per il buon andamento dell'attività;
- esprimere pareri su ogni questione attinente la libera professione intramuraria che gli venga sottoposta.

Nucleo provvede altresì a:

- segnalare al Direttore Generale i casi in cui si manifestino variazioni quali-quantitative ingiustificate tra le prestazioni istituzionali e quelle rese in libera professione intramuraria;
- esprimere parere preventivo in merito alla messa in opera di eventuali sanzioni a carico del Dirigente che violi le norme relative all'esercizio dell'ALPI, fermo restando il diritto-dovere dell'Azienda di esercitare il potere disciplinare ai sensi delle vigenti norme.

Il Nucleo, per le questioni afferenti all'esercizio delle sue attribuzioni di verifica, ha facoltà di accesso a tutte le sedi ed agli atti relativi alla libera professione nel rispetto delle norme per il trattamento dei dati sensibili e la tutela della privacy.

ART. 7 CONDIZIONI E LIMITI PER L'ESERCIZIO DELL'ALPI

L'ALPI è esercitata nel rispetto delle seguenti modalità:

- 1) al di fuori dell'orario di servizio;
- 2) mediante timbratura con codice dedicato sul sistema aziendale di rilevazione delle presenze/ assenze.

In ogni caso, non è ammessa l'interruzione dell'attività istituzionale per svolgere attività in regime Libero-Professionale.

Nell'esercizio dell'ALPI è vietato l'uso del ricettario del S.S.N.

L'ALPI non può essere esercitata in occasione:

- dell'effettuazione dei turni di guardia e pronta disponibilità;
- in caso di assenze dal servizio effettuabili a titolo di:
 - malattia;

UIL FPU
[Signature]

CGI Med
[Signature]

[Signature] [Signature] [Signature]
CISL
10
[Signature]

- astensione obbligatoria dal servizio;
- assenze retribuite che interessino l'intero arco della giornata, ivi compreso il riposo settimanale derivante da turnistica programmata;
- congedo collegato al rischio radiologico;
- sciopero;
- aspettativa a vario titolo;
- ferie;
- temporanea limitazione o sospensione con provvedimento del Direttore Generale in caso di inosservanza delle norme che ne disciplinano l'esercizio, previo parere del Nucleo di Promozione e Verifica in contraddittorio con il dirigente interessato;
- temporanea limitazione o sospensione con provvedimento del Direttore Generale, in relazione a situazioni di emergenza o ad eccezionali circostanze di natura epidemiologica.

Qualora l'ALPI risulti prestata in una delle condizioni ostantive elencate, il relativo compenso viene trattenuto dall'Azienda, che valuta, altresì, l'adozione degli opportuni, ulteriori provvedimenti collegati all'inadempienza rilevata, anche in ordine alle implicazioni che ne possono derivare in materia di responsabilità civile verso terzi.

E' altresì esclusa l'ALPI in regime di ricovero nei servizi d'emergenza, di terapia intensiva, dell'unità coronarica e rianimazione, ovvero in altre tipologie di attività in relazione alla peculiarità delle patologie, da individuare in sede aziendale.

Il Dirigente Sanitario che sia ammesso ad un regime orario ridotto, fermo restando il rapporto di lavoro esclusivo, non può esercitare l'attività Libero-Professionale intramuraria eventualmente in corso di svolgimento fino al ripristino del rapporto a tempo pieno. Il dipendente del comparto in servizio *part-time* è escluso dalle prestazioni di lavoro supplementare a titolo di supporto o collaborazione all'ALPI.

L'ALPI deve essere prestata nella disciplina di appartenenza. Il personale che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non può esercitare l'attività Libero-Professionale nella propria struttura o nella propria disciplina, può essere autorizzato dal Direttore Generale, con il parere favorevole del Collegio di Direzione, ad esercitare l'attività in altra struttura dell'Azienda o in altra disciplina rispetto a quella di appartenenza, purché sia in possesso della specializzazione o di una anzianità di servizio di cinque anni nella disciplina stessa.

L'attività Libero-Professionale è esercitata, di norma, per le attività che l'Azienda garantisce in forma istituzionale. E' fatta salva la possibilità per l'Azienda di autorizzare (da parte del Direttore Generale, previo parere del Nucleo di Promozione e Verifica, nel rispetto della tempistica di cui al precedente art. 5) l'esclusivo esercizio in libera professione intramuraria di prestazioni non essenziali, fissandone il numero e la tipologia.

L'autorizzazione allo svolgimento dell'ALPI è concessa anche nei casi di esercizio di attività svolte in qualità di Medico del Lavoro o Medico Competente, nell'ambito delle attività previste dal D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., con esclusione dei Dirigenti che versino in condizione di incompatibilità, nei termini di cui al successivo art.24.

UIC APC

del

CIRCO

ANNO

CGIL Reg.
M. Pizzani

ARROLI

11

de

In ogni caso, non può essere effettuata liquidazione per compensi derivanti da A.L.P.I. in favore di personale dipendente che nell'ultimo cartellino utile di rilevazione delle presenze/assenze risulti in situazione di debito orario eccedente n. 20 ore; in tal caso, il recupero del debito orario istituzionale deve essere effettuato entro e non oltre il trimestre successivo alla comunicazione dell'ufficio competente di rilevazione delle presenze/assenze; in mancanza del pieno recupero dell'orario istituzionale, il diritto allo svolgimento dell'A.L.P.I. si sospende e i compensi per le attività ALPI già espletate sono trattenuti dall'Azienda e destinati ad incrementare le somme accantonate per interventi di prevenzione o per l'acquisto di prestazioni aggiuntive finalizzate alla riduzione dei tempi d'attesa, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2 del Decreto Legge 05/09/2012 n. 158, convertito nella Legge 08/11/2012 n. 189.

ART.8IMPEGNO ORARIO

L'ALPI viene svolta al di fuori dell'orario di servizio.

Per ciascun dipendente, l'ALPI non può comportare un impegno orario complessivo superiore a quello assicurato per l'attività istituzionale.

Il tempo dedicato allo svolgimento dell'ALPI deve essere rilevato attraverso i previsti meccanismi di controllo delle presenze, anche ai fini della corretta attribuzione delle competenze.

L'ALPI sia in regime ambulatoriale che in regime di ricovero deve essere distinta da quella istituzionale ed organizzata in orari diversi da quelli stabiliti per qualsiasi tipo di attività istituzionale, compresa la pronta disponibilità.

Per il personale di supporto e di collaborazione, qualora l'attività sia resa durante l'orario di servizio (non essendo possibile o agevole discriminare le fasce orarie dedicate all'attività istituzionale da quelle riservate all'attività di supporto o di collaborazione ALPI), nonché per il personale che partecipa alla distribuzione del fondo perequativo, in relazione ai compensi percepiti è determinato un **debito orario aggiuntivo da rendere** all'Azienda, secondo modalità determinate e regolate all'interno del protocollo di contrattazione integrativa.

In ogni caso:

- non può essere effettuata liquidazione per i compensi di cui al presente articolo in favore di personale dipendente che nell'ultimo cartellino utile di rilevazione delle presenze/assenze risulti in situazione di debito orario eccedente n. 20 ore; in tal caso, la quota corrispondente è destinata ad incrementare le somme accantonate dall'Azienda per interventi di prevenzione o per l'acquisto di prestazioni aggiuntive finalizzate alla riduzione dei tempi d'attesa, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2 del Decreto Legge 05/09/2012 n. 158, convertito nella Legge 08/11/2012 n. 189;
- la quantificazione dell'orario aggiuntivo da rendere avviene in sede di liquidazione dei relativi compensi e, qualora dall'ultimo cartellino utile di rilevazione delle presenze/assenze non risulti un corrispondente credito orario, l'orario aggiuntivo deve essere pienamente effettuato entro e non oltre il trimestre successivo alla comunicazione dell'ufficio competente; in mancanza della resa dell'orario aggiuntivo, la quota

UIC FPL
De

CG-IL Real
All'inizio

CIRCO

CISL

12

AAROL H.

corrispondente all'orario aggiuntivo non effettuato viene recuperata dall'Azienda e destinata ad incrementare le somme accantonate per interventi di prevenzione o per l'acquisto di prestazioni aggiuntive finalizzate alla riduzione dei tempi d'attesa, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2 del Decreto Legge 05/09/2012 n. 158, convertito nella Legge 08/11/2012 n. 189;

- l'orario aggiuntivo da rendere deve avvenire nell'ambito dell'attività ordinaria di servizio, secondo le disposizioni impartite dal Direttore/Responsabile della struttura di appartenenza;

Infine ai sensi dell'art 24, comma 15 del CCNL 19/12/2019, le ore dedicate allo svolgimento della libera professione intramuraria, ivi inclusa l'attività di cui al comma 2 dell'art.115 (Tipologie di attività libero professionale intramuraria), durante la fruizione delle undici ore di riposo non potrà comunque superare la misura di 3 ore, purché siano garantite almeno 8 ore continuative di riposo, al fine di garantire il recupero psico-fisico. I dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo esercitano la libera professione extramuraria, sotto la loro autonomia e responsabilità, attenendosi al principio di cui al periodo precedente, al fine di garantire il recupero psico-fisico.

ART. 9 SPAZI E POSTI LETTO DESTINATI ALL'ALPI

La libera professione intramuraria può essere esercitata solo presso le strutture aziendali espressamente indicate nell'atto di autorizzazione. **Non è in ogni caso consentito l'utilizzo di studi professionali ed altre strutture private non accreditate (c.d. allargata).**

Per l'esercizio dell'ALPI l'Azienda mette a disposizione dei Dirigenti autorizzati le attrezzature e gli spazi necessari, secondo le disponibilità aziendali, nel rispetto dei limiti e modalità di seguito precisati:


- gli spazi utilizzabili per l'ALPI, individuati anche come disponibilità temporanea degli stessi, non possono essere inferiori al 10% e superiori al 20% di quelli destinati all'attività istituzionale;
- la quota dei posti letto utilizzabili per l'ALPI non può essere inferiore al 5% e, in relazione all'effettiva richiesta, non superiore al 10% dei posti letto della Struttura.

Il mancato utilizzo dei posti-letto ne consente l'impiego per l'attività istituzionale, qualora siano completamente occupati i posti-letto nelle rispettive aree dipartimentali.

Gli spazi aziendali da dedicare all'esercizio dell'ALPI in regime ambulatoriale sono appositamente individuati, tenendo prioritariamente conto della sede di assegnazione e/o delle esigenze rappresentate dal Dirigente Sanitario richiedente, purché compatibili con quelle dell'Azienda.

Fino alla realizzazione di proprie idonee strutture e spazi distinti per l'esercizio dell'ALPI in regime di ricovero ed ambulatoriale, possono essere individuati, fuori dell'Azienda, spazi sostitutivi in case di cura ed altre strutture, pubbliche e private non accreditate, con le quali stipulare apposite convenzioni. Ai fini del presente regolamento, per strutture non accreditate si intendono quelle che, comunque autorizzate, non operano in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, ma che comunque soddisfano i requisiti di autorizzazione stabiliti dalla normativa nazionale e regionale.

UIC FPL
C



C. IL Rest
A. A. A.

C. M. P.

C. M. P.
C. M. P.

Nel caso di più richieste di utilizzo delle medesime attrezzature o degli stessi spazi, l'Azienda garantisce idonea turnazione al fine di consentire pari accessibilità ai Dirigenti autorizzati.

ART. 10 ORGANIZZAZIONE DELL'ALPI: MODALITA' DI PRENOTAZIONE

L'accesso alle prestazioni rese in regime Libero-Professionale avviene mediante prenotazione diretta, telefonica o via web, presso il Centro Unico di Prenotazione.

L'Azienda assicura che il servizio di prenotazione avvenga mediante personale aziendale o comunque a ciò preposto con modalità distinte rispetto alle prenotazioni dell'attività istituzionale.

ART. 11 ORGANIZZAZIONE DELL'ALPI: MODALITA' DI RISCOSSIONE

Il cittadino utente è tenuto a pagare le prestazioni libero-professionali prima della prestazione presso l'Ufficio CUPo attraverso il servizio *CUP online*.

In particolare, il richiedente vi provvede:

- all'atto della prenotazione, se questa è effettuata direttamente allo sportello;
- contestualmente all'espletamento della prestazione, se la prenotazione è effettuata per via telefonica. A tal fine, il Dirigente avrà cura di indirizzare il paziente agli sportelli CUP per la regolarizzazione della prestazione e verificare l'avvenuto pagamento prima del rilascio della refertazione.

Il pagamento può essere successivo all'esecuzione della prestazione Libero-Professionale esclusivamente in caso di oggettiva impossibilità ad effettuare il pagamento in caso di oggettivi impedimenti di ordine tecnico dei sistemi aziendali di riscossione.

In caso di prestazione ulteriore e/o diversa rispetto a quella prenotata e regolarizzata prima dell'espletamento della prestazione, la cui esigenza sia emersa nel corso della erogazione della prestazione medesima, il Dirigente avrà comunque cura di invitare il paziente alla regolarizzazione di quanto dovuto presso gli sportelli CUP e verificare l'avvenuto pagamento prima del rilascio della refertazione.

L'Ufficio rilascia all'utente, all'atto del pagamento, fattura quietanzata.

Nei casi in cui le prestazioni riguardino attività Libero-Professionale in regime di ricovero, formalizzata l'autorizzazione stessa, l'utente è tenuto all'integrale pagamento all'Azienda della tariffa preventivata, comunque prima dell'erogazione della prestazione, salvo eventuale conguaglio positivo/negativo calcolato dopo la dimissione.

Per le attività aziendali a pagamento richieste da terzi all'Azienda e dalla stessa svolta presso le proprie strutture, viene emessa fattura a carico del terzo richiedente.

Non è in ogni caso consentita la riscossione diretta dei compensi da parte del professionista.

UIC FPI
C

C. G. IL Resp.
M. B. C.

A. A. R. O. T. #

C. I. L.
C. I. L.

ART. 12 CONTABILITÀ SEPARATA

Ai sensi dell'art.3, commi 6 e 7, della legge 23 dicembre 1994 n.724, è previsto l'obbligo della tenuta di una contabilità separata, per la rilevazione dei costi connessi allo svolgimento dell'attività Libero-Professionale, che non può presentare disavanzo.

Nel caso in cui si accerti un disavanzo, l'Azienda è obbligata ad assumere tutti i provvedimenti necessari, compresi l'adeguamento delle tariffe ovvero la sospensione dell'erogazione delle prestazioni sanitarie alle quali si debba addebitare il disavanzo stesso.

Tale contabilità viene elaborata con periodicità trimestrale e comunque annualmente a cura della U.O.C. Contabilità e Bilancio.

La contabilità separata deve essere implementata mediante l'apertura di appositi centri di costo nella contabilità analitica, che consentano la distinta contabilizzazione dei costi diretti afferenti alle distinte attività in argomento.

Per quanto riguarda la contabilizzazione dei ricavi, possono essere definiti con la stessa articolazione dei centri di costo anche opportuni centri di ricavo o -in alternativa- possono essere aperti corrispondenti conti di Contabilità Generale.

Non vanno considerati nell'ambito della contabilità separata, di cui ai precedenti punti, i ricavi e gli oneri per prestazioni vendute o acquistate dall'Azienda a titolo di incentivazione nonché l'attività richiesta dall'Azienda ai professionisti, ai sensi dell'art. 2, comma 5 del DPCM 27.03.2000, dell'art.115, comma 2, del CCNL 19/12/2019 e dell'art.14, comma 6, del CCNL del 3 novembre 2005 delle rispettive aree.


ART. 13 CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

La Direzione Aziendale con apposito atto definisce il tariffario relativo alle prestazioni erogate in A.L.P.I. concordandolo con il professionista.

Il tariffario aziendale dovrà essere pubblicato sul sito internet dell'Azienda e dovrà essere articolato per tutte le tipologie di prestazioni ALPI erogate presso l'Azienda stessa. Ai sensi dell'art. 28 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 e s.m.i. per le prestazioni libero - professionali erogate in regime di ricovero o di day hospital, di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell' articolo 15-quinquies del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la regione partecipa alla spesa nel limite di una quota pari al 50% della tariffa DRG prevista per le prestazioni istituzionali a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

Tariffe e relative ripartizioni

La tariffa deve remunerare tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti dall'azienda, compresi oneri sociali ed imposte, nel rispetto del principio che l'attività libero professionale intramuraria non può comunque comportare costi aggiuntivi per l'Azienda a discapito delle prestazioni che il servizio sanitario nazionale è obbligato ad erogare nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza.



Handwritten signatures and stamps of various organizations, including:

- UIL FPL
- CGIL
- ANPAS
- CISL
- 15

La tariffa deve evidenziare, pertanto, le voci relative ai compensi (onorario) del libero professionista, dell'équipe, del personale di supporto diretto, indiretto e di collaborazione, le quote perequative per il personale che non può svolgere attività libero professionale individuato dalla contrattazione aziendale integrativa, i costi, da rimborsare all'azienda per i materiali di consumo, l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature e degli spazi, per i servizi alberghieri e le utenze, per oneri fiscali, previdenziali e generali di esercizio.

A norma dell'art1, comma 4, lettera c, della legge n. 120/2007 e ss-mm.ii., all'azienda compete, oltre al rimborso dei costi diretti ed indiretti sostenuti, una quota della tariffa nella misura stabilita dai contratti collettivi nazionali di lavoro, ed una ulteriore quota del 5% (cinque per cento) del compenso del libero professionista, o dell'équipe finalizzata all'abbattimento delle liste di attesa.

L'azienda può inserire, nella determinazione delle tariffe, una ulteriore quota degli onorari da considerarsi come utile aziendale in aggiunta a quella definita dal c.d. decreto Balduzzi. La percentuale di utile aziendale è concordata in sede di contrattazione integrativa aziendale.

La liquidazione dei compensi dei professionisti e del personale di supporto diretto sono erogate compatibilmente ai controlli amministrativi e contabili per la predisposizione dei provvedimenti di liquidazione.

Eventuali variazioni sulle tariffe libero professionali dovranno avvenire entro la data del 30 settembre ed entreranno in vigore dal 1 gennaio dell'esercizio successivo.

ANARO



CUC



EIHO



~~AAAT~~



Celli
Autrice




Le tariffe delle prestazioni ambulatoriali sono calcolate per sommatoria degli elementi di cui alla seguente tabella 1.

TABELLA 1 – COMPOSIZIONE DELLA TARIFFA PER LE PRESTAZIONI AMBULATORIALI

Tabella 1			
Voci di composizione della tariffa		Modalità di definizione	Tipologia di costo
A	Onorario del professionista	<i>definito d'intesa tra professionista e azienda</i>	Costo variabile unitario
B	Compenso personale di supporto diretto, se svolto fuori del normale orario di servizio: % su onorario	<i>contrattazione integrativa</i>	Costo variabile unitario
C	Quota destinata al fondo di perequazione del personale dirigenziale - Quota % dell'onorario [Art. 116, comma 2, lettera I, CCNL 19/12/2019]		Costo variabile unitario
D	Quota destinata all' incentivazione del personale di collaborazione [art. 12, lett. c, DPCM 17.03.2000] - Quote % dell'onorario.		Costo variabile unitario
E	Oneri previdenziali (personale B e D)	<i>per legge</i>	Costo variabile unitario
F	IRAP (A,B,C,D)		Costo variabile unitario
G Costi di produzione			
	Materiale di consumo	<i>calcolo analitico o stima con criteri convalidati da collegio sindacale</i>	Costo variabile unitario
	Spazi (ammortamento e manutenzione)	<i>stima con riferimento ai volumi attesi e verifica trimestrale</i>	Costi fissi diretti
	Attrezzature (ammortamento e manutenzione)		Costi fissi diretti
	Servizi e utenze		Costi fissi diretti
H Costi generali di esercizio			
I	Costi aziendali per gestione attività libero professionale (organizzazione, prenotazione e riscossione, liquidazione, contabilizzazione separata)	<i>stima con riferimento ai volumi complessivi</i>	Costi fissi comuni
L	Utile azienda (utile aziendale e Legge 120/2007 e ss.mm.ii all'art. 1 c.4 lettera c - contrattazione aziendale)	<i>Contrattazione aziendale</i>	

CIMA
 ANAS
 CUL
 AAAC
 C.11.12.01
 Direzione
 17

TABELLA 2 – COMPOSIZIONE DELLA TARIFFA PER LE PRESTAZIONI IN REGIME DI RICOVERO

Le tariffe per le prestazioni in ricovero ordinario, day hospital o day surgery sono calcolate per sommatoria degli elementi di cui alla seguente tabella 2:

Tabella 2			
Voci di composizione della tariffa		Modalità di definizione	Tipologia di costo
A	Onerario del singolo professionista o dell'équipe medica ripartito tra i componenti con le modalità indicate dall'équipe stessa o previste nel protocollo di negoziazione	<i>definito d'intesa tra professionista e azienda</i>	<i>Costo variabile unitario</i>
B	Compenso personale di supporto diretto , se svolto fuori del normale orario di servizio: <u>% onorario su primo operatore dell'équipe</u>	<i>contrattazione integrativa</i>	<i>Costo variabile unitario</i>
C	Quota destinata al fondo di perequazione del personale dirigenziale - <u>Quota % dell'onorario complessivo</u> [Art. 116, comma 2, lettera l, CCNL 19/12/2019]		<i>Costo variabile unitario</i>
D	Quota destinata all' incentivazione del personale di collaborazione [art. 12, lett. c, DPCM 17.03.2000] - Quote % dell'onorario dell'équipe o del singolo medico.		<i>Costo variabile unitario</i>
E	Oneri previdenziali (personale B e D)	<i>per legge</i>	<i>Costo variabile unitario</i>
F	IRAP (A,B,C,D)		<i>Costo variabile unitario</i>
G Costi di produzione			
	Materiale protesico (se non ricompreso nel drg)	<i>costo aziendale</i>	<i>Costo variabile unitario</i>
	Farmaci e altro materiale di consumo	<i>A CARICO CLIENTE: 50% della tariffa massima per DRG; A CARICO REGIONE: 50% tariffa regionale per Drg (art. 28, c.1 e seguenti L. 488/1999 e direttive regionali)</i>	<i>Costo variabile unitario</i>
	Spazi (ammortamento e manutenzione)		<i>Costi fissi diretti</i>
	Attrezzature (ammortamento e manutenzione)		<i>Costi fissi diretti</i>
	Servizi alberghieri standard e utenze		<i>Costo variabile unitario</i>
	Servizi diagnostico-terapeutici (se non erogati come prestazioni in libera professione)		<i>Costo variabile unitario</i>
	Assistenza infermieristica e sociosanitaria in degenza		<i>Costi fissi diretti</i>
H Costi generali di esercizio			
I	Costi aziendali per gestione attività libero professionale (organizzazione, prenotazione e riscossione, liquidazione, contabilizzazione separata)	<i>stima con riferimento ai volumi complessivi</i>	<i>Costi fissi comuni</i>
L	Utile azienda (utile aziendale e Legge 120/2007 e ss.mm.ii all'art. 1 c.4 lettera c - contrattazione aziendale)	<i>Contrattazione aziendale</i>	

UIC FPL

C6121ed
Rif. 11/11/11

ANAPOT

CIMO

ANAAO

CICL

18

Per le equipe di ricovero, chirurgiche e mediche, oltre all'onorario del primo operatore deve essere definito l'onorario dell'anestesista e di tutti gli altri dirigenti medici che prendono parte all'intervento chirurgico o partecipano al ricovero.

Le tariffe, come sopra determinate, non comprendono i compensi dovuti per le seguenti ulteriori prestazioni erogabili su richiesta dell'assistito:

- Prestazioni sanitarie aggiuntive (consulti etc.)
- Camera a pagamento e servizi alberghieri aggiuntivi (prezzo definito dall'azienda tramite specifico provvedimento)

ART. 14 FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI

Fermo restando che l'ALPI deve essere esercitata senza oneri aggiuntivi per l'Azienda, si stabilisce che la fornitura di dispositivi medici (manufatti protesici e/o ortodontici), indispensabili per la esecuzione delle prestazioni, viene sottoposta alla vigente disciplina in materia di acquisti di beni.

ART. 15 FONDO DI PEREQUAZIONE

Il fondo aziendale costituito dall'accantonamento della quota percentuale, stabilita in contrattazione integrativa, della massa di tutti i proventi per onorari dell'attività libero professionale, al netto delle quote a favore dell'Azienda, (art. 116, comma 2 lettera I) destinati alla perequazione delle discipline mediche e sanitarie non mediche, come individuate in contrattazione integrativa, che non abbiano possibilità di accesso all'esercizio della libera professione intra-muraria, vengono distribuiti, secondo criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa aziendale e riportati nel seguente protocollo.

Dall'erogazione dei fondi perequativi sono comunque esclusi:

- i dirigenti che hanno optato per l'attività Libero-Professionale extramuraria;
- i dirigenti a regime orario ad impegno ridotto, in comando o in aspettativa;
- i dirigenti che esercitano ALPI in qualsiasi forma nella stessa e/o in altra disciplina.

ART. 16 FUNZIONI DI CONTROLLO E VERIFICA

Alla struttura amministrativa deputata alla liquidazione delle competenze maturate nell'esercizio dell'ALPI compete, ai fini della relativa istruttoria, la preventiva verifica:

- dei volumi delle prestazioni erogate in libera professione dalla singola unità operativa in relazione ai volumi delle prestazioni globalmente effettuate in attività istituzionale;
- del volume orario complessivo svolto dal singolo professionista in attività istituzionale in rapporto al volume orario reso in ALPI;
- della corrispondenza tra prestazioni prenotate, effettivamente rese, e fatturazioni rilasciate;

UIC FPI
C

CIMP
CBLI Med
Medicine
AAAOI

ANAO
CISC

19
C

- del rispetto dell'obbligo di timbratura dedicata sul sistema aziendale di rilevazione delle presenze/assenze del personale;
- del rispetto da parte di tutto il personale partecipante all'ALPI dell'orario contrattuale dovuto, con particolare riguardo a quanto previsto dai precedenti artt. 7 e 8, sulla scorta dei dati trasmessi dal competente Ufficio di rilevazione delle presenze/assenze.

La struttura di cui sopra provvede, altresì, laddove non sia possibile distinguere l'attività in istituzionale da quella in regime Libero-Professionale, nelle ipotesi di cui al precedente art.8, alla determinazione del corrispondente orario aggiuntivo che il personale coinvolto deve rendere all'Azienda si rimanda al protocollo di negoziazione integrativa.

Gli esiti delle attività di controllo e verifica effettuate devono essere comunicati periodicamente al Nucleo di Promozione e Verifica di cui al precedente art.6 del presente Regolamento, che ne segnala le eventuali irregolarità al Direttore Generale.

ART. 17 SANZIONI

Ferma rimanendo la responsabilità personale dell'interessato, l'Azienda ha il diritto-dovere di esercitare l'azione disciplinare, ai sensi delle vigenti norme, per i casi di accertato comportamento del personale dipendente che costituisca violazione del presente Regolamento e delle generali disposizioni in materia di ALPI.

In particolare, nel rispetto di quanto statuito nel vigente "Codice Disciplinare e di Comportamento" valido per il personale della Dirigenza, approvato con deliberazione D.G. n. 1370/2013:


- in caso di "mancato rispetto delle norme di legge e contrattuali e dei regolamenti aziendali in materia di espletamento di attività Libero-Professionale", è prevista la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di 3 giorni ad un massimo di 6 mesi (art. 18, comma 4, lett.g);
- in caso di "mancato rispetto delle norme di legge e contrattuali e dei regolamenti aziendali in materia di espletamento di attività Libero-Professionale, ove ne sia seguito grave conflitto di interessi o una forma di concorrenza sleale nei confronti dell'Azienda", è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso (art. 19, comma 1, lett. e).


L'azione disciplinare è esercitata nel rispetto delle procedure e della tempistica espressamente previste dal citato Codice disciplinare; l'adozione del provvedimento disciplinare nei confronti del Dirigente dipendente per le violazioni di cui al presente articolo avviene previa acquisizione del parere obbligatorio ma non vincolante del Nucleo Aziendale di promozione e verifica ALPI.

Qualora l'infrazione riguardi Personale Sanitario Universitario Convenzionato o Medici in formazione specialistica l'Azienda provvede ad informare tempestivamente l'Università Gabriele D'Annunzio.

Il Nucleo Aziendale di promozione e verifica ALPI è tenuto a segnalare al Direttore Generale e all'Ufficio Procedimenti Disciplinari le violazioni eventualmente riscontrate in occasione della propria attività di controllo di cui abbia avuto conoscenza dalle strutture/servizi aziendali interessati.

VIC pd


SGH Med


e IMo


ANAO

 CISL


20


Il Nucleo Aziendale di promozione e verifica ALPI può altresì proporre al Direttore Generale un provvedimento motivato di sospensione dell'autorizzazione ALPI.

L'Azienda può in ogni caso richiedere la restituzione dei proventi percepiti dal professionista per l'attività prestata in modo non conforme al presente Regolamento e alle norme di legge e contrattuali in materia di espletamento di attività Libero-Professionale.

Delle infrazioni che comportino violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro si deve tener conto in sede di verifica e valutazione del Dirigente.

ART. 18 RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONE

Il personale dirigente e non dirigente formalmente autorizzato risponde, ad ogni effetto, delle prestazioni rese nell'esercizio dell'ALPI.

L'Azienda garantisce la copertura assicurativa della responsabilità civile dei Dirigenti che esercitano ALPI, ivi comprese le spese di giudizio per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi, senza diritto di rivalsa, salve le ipotesi di dolo o colpa grave, alle condizioni e nei limiti dei massimali previsti dall'analoga copertura assicurativa prevista per l'attività istituzionale, restando esclusa ogni ulteriore responsabilità dell'Azienda oltre tali limiti.

L'Azienda assicura, anche, il personale di supporto per l'infortunistica e per la responsabilità civile verso terzi, ivi comprese le spese di giudizio, senza diritto di rivalsa, salvo i casi di dolo o colpa grave.

ANAO

0

CISL



CINQ



AAAC

CGIL Nord



ART. 19 ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE IN REGIME AMBULATORIALE

INDIVIDUALE

L'ALPI ambulatoriale, resa a livello individuale, si caratterizza per la sua natura di erogazione di prestazioni ambulatoriali di diverso genere (visite, diagnostica strumentale, esami di laboratorio ecc.) effettuata dal Dirigente Sanitario, con o senza il supporto del personale sanitario dirigente e non dirigente, fuori dall'orario di servizio, a favore di utenti non ricoverati che scelgono liberamente e nominativamente il singolo professionista cui viene chiesta la prestazione.

Lo svolgimento dell'ALPI deve essere organizzato in modo tale da garantire i volumi di attività concordati in sede di budget con la Direzione Generale e, deve, in ogni caso, essere subordinato all'impegno del dirigente a garantire la piena funzionalità dei Servizi.

Le modalità organizzative devono prevedere per l'ALPI in regime ambulatoriale orari diversi da quelli stabiliti per l'attività ambulatoriale ordinaria, salve le ipotesi di cui al precedente art. 8.

La relativa richiesta deve essere effettuata dal Dirigente interessato nel rispetto dei criteri e secondo la modulistica di cui al precedente art. 5.

IN EQUIPE

L'ALPI d'équipe è un aggregato funzionale mono o polispecialistico per l'esecuzione di particolari prestazioni medico-chirurgiche o di prestazioni diagnostico-strumentali. L'ALPI ambulatoriale in forma d'équipe è prevista esclusivamente per le prestazioni dei Servizi (Patologia Clinica, Anatomia Patologica, Citologia, Medicina Nucleare, Centro Trasfusionale e Radiologia), ferma restando la possibilità del Dirigente assegnato ai Servizi medesimi di esercitare l'ALPI anche in forma individuale.

La partecipazione alla libera professione intramuraria di équipe avviene su base volontaria ed è remunerata alla Dirigenza del ruolo sanitario e al personale di supporto e di collaborazione, secondo le tariffe autorizzate dall'azienda, nel rispetto dei criteri di seguito specificati:

- l'Azienda, per le attività di diagnostica strumentale, per il caso di utilizzo di attrezzature e materiale di consumo, definisce le modalità di ristoro dei costi sostenuti;

L'attività di cui trattasi, qualora svolta nell'ambito dell'orario di lavoro istituzionale, comporta per il personale partecipante l'impegno di prestare orario aggiuntivo nei termini e con le modalità di cui al precedente art. 8.

UIL APG

CGIL Area
Medicina

ANAO
&
CISL

CIDR

AAO
22

**ART. 20 ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INDIVIDUALE
O DI EQUIPE IN REGIME DI RICOVERO, DAY HOSPITAL E DAY SURGERY**

L'ALPI in sede di ricovero prevede l'erogazione di prestazioni libero-professionali in regime di ricovero ordinario, di day hospital o di day surgery, che si concretizzano nella possibilità per il paziente di scegliere il professionista che deve eseguire la prestazione programmata e/o che assume la responsabilità dell'équipe che deve erogare la prestazione stessa.

L'Azienda individua, all'interno di ciascun presidio ospedaliero, spazi distinti da dedicare all'ALPI in regime di ricovero.

La disponibilità dei posti letto per l'attività Libero-Professionale programmata deve essere assicurata entro i limiti fissati dall'art.5, comma 3, del D.P.C.M. 27.3.2000, fermo restando che il mancato utilizzo dei predetti posti letto consente l'impiego degli stessi per l'attività istituzionale d'urgenza, qualora siano occupati i posti letto per il ricovero nelle rispettive aree dipartimentali.

L'Azienda individua i predetti posti letto scegliendoli, di preferenza, tra le stanze con trattamento alberghiero differenziato. I posti letto in questione possono essere utilizzati anche a favore di pazienti che richiedono il ricovero ospedaliero con il solo trattamento alberghiero.

Nelle more della formale individuazione dei posti-letto indicati, il professionista scelto e/o il Responsabile dell'équipe incaricata, d'intesa con il Direttore dell'U.O., può utilizzare posti-letto nell'ambito della U.O. medesima, nel limite massimo del 10% dei posti-letto complessivi della stessa U.O. A tal fine, il Nucleo di Promozione e Verifica monitora il rispetto del principio stesso in ambito aziendale.

I Responsabili delle Unità Operative stabiliscono, nel rispetto delle specifiche esigenze istituzionali ed in relazione alle effettive richieste, le modalità di utilizzo dei posti-letto e delle sale operatorie.

Sono esclusi dal regime di attività Libero-Professionale i ricoveri nei servizi di emergenza, di terapia intensiva, nelle unità coronariche e nei servizi di rianimazione.

I posti letto riservati per l'esercizio della libera professione intramuraria e per la istituzione delle camere a pagamento, ai sensi dell'art. 4, comma 10, del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n.502, concorrono ai fini dello standard dei posti letto per mille abitanti, previsto dall'art. 2, comma 5, della L. 28.12.1995 n. 549e ss.mm.ii previste dal DM 2 aprile 2015 n° 70 , art 1, comma 2.

Lo svolgimento dell'ALPI deve essere organizzato in modo tale da garantire il pieno assolvimento dei compiti di istituto e deve, in ogni caso, essere subordinato all'impegno del Dirigente e della équipe a garantire la piena funzionalità dei servizi.

L'ALPI in regime di ricovero, in forma individuale o in équipe, viene erogata su richiesta scritta dell'utente o di chi lo rappresenta legalmente, secondo il modello allegato n.2/A, nonché previa accettazione dell'incarico da parte del Dirigente prescelto, secondo il modello allegato n.2/B.

Da tale richiesta deve risultare che il richiedente è a conoscenza delle prestazioni alle quali deve essere sottoposto, della équipe che partecipa al trattamento dello specifico caso clinico, delle condizioni di ricovero, delle tariffe libero-professionali finali, della quota di DRG a proprio carico, nonché degli oneri per l'eventuale maggior comfort alberghiero, secondo le modalità di seguito descritte.

CIRCO

ANSAO

CISL

VILFPL

CGIL

ANSAO

La suddetta modulistica, debitamente compilata e sottoscritta dal paziente e dal professionista interessato, è rimessa all'ufficio competente per l'istruttoria all'autorizzazione.

Quest'ultima è rilasciata dalla Direzione Aziendale, previa acquisizione del parere per quanto concerne gli aspetti di natura sanitaria da parte della Direzione Medica del presidio di riferimento.

Formalizzata l'autorizzazione stessa, l'utente è tenuto all'integrale pagamento all'Azienda della tariffa preventivata, comunque prima dell'erogazione della prestazione, salvo eventuale conguaglio positivo/negativo calcolato dopo la dimissione.

Il Dirigente prescelto e/o il Responsabile dell'équipe incaricata è responsabile di tutti i compiti inerenti la prestazione richiesta, dall'informativa al paziente relativa alla fase di prenotazione ed incasso, alla compilazione della cartella clinica, inclusa la scheda SDO, dalle certificazioni specifiche fino alla dimissione.

Il Responsabile dell'équipe è il Dirigente Sanitario individuato dall'utente per ottenere la prestazione richiesta. Il predetto sanitario procede, in accordo con il Responsabile dell'Unità Operativa, all'individuazione degli altri componenti che fanno parte dell'équipe di libera professione, scegliendoli tra il personale dirigente medico, dirigente non medico, tecnico ed infermieristico.

Tutti i dirigenti sanitari di ciascuna Unità Operativa possono accedere al ruolo di Responsabile di équipe di libera professione. La partecipazione all'équipe, a qualunque titolo, è consentita solo ed esclusivamente nell'ambito della disciplina di titolarità. Fatta eccezione per il personale sanitario universitario convenzionato e per i Medici in formazione specialistica, in nessun caso possono far parte dell'équipe di libera professione dirigenti sanitari non dipendenti dell'Azienda.

Al fine di evitare l'insorgenza di situazioni che possano generare contenziosi, l'opzione di ALPI non può essere effettuata durante il ricovero. Qualora durante le prestazioni rese in ALPI si verificano situazioni tali da richiedere assistenza in condizioni di urgenza ed emergenza, sia confinate che estese nel tempo, le stesse non ricadono in regime di ALPI.

L'Azienda concorda le tariffe per le prestazioni in ALPI di ricovero in contraddittorio con i Dirigenti interessati, relativamente alle sole prestazioni che ritiene possano essere autorizzate, tenuto conto delle potenzialità organizzative, alberghiere e professionali esistenti, in relazione alle patologie individuate e tenendo conto dell'interesse pubblico all'erogazione delle prestazioni istituzionali di assistenza.

Non possono essere erogate prestazioni in libera professione che siano economicamente svantaggiose per l'azienda o prestazioni, ambulatoriali e di ricovero, che non siano ricompresi nei LEA.

Le tariffe devono essere remunerative di tutti i costi sostenuti e sono costituite dalla sommatoria delle voci di cui all'allegato 2/B.

UIR FPL
Vile


CINQ
Q

CGIL
Pittorese



ANAO
Q
CISL
L

AAOI



**ART. 21 ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INDIVIDUALE IN
REGIME AMBULATORIALE PRESSO STRUTTURE ESTERNE NON ACCREDITATE**

Nei casi in cui non sia possibile reperire all'interno dell'Azienda, in misura esauriente, idonee strutture e spazi per lo svolgimento dell'attività Libero-Professionale in regime ambulatoriale, gli spazi necessari possono essere temporaneamente reperiti all'esterno dell'Azienda in strutture private non accreditate, previa convenzione nella quale vengono disciplinate le modalità gestionali ed organizzative.

Ai fini della stipula della convenzione medesima, la struttura privata è tenuta a comprovare l'autorizzazione all'esercizio in forma privata senza accreditamento, neanche parziale, con il S.S.N. Qualora nel corso di validità della convenzione la struttura stessa consegua l'accreditamento, anche parziale, con il S.S.N., la convenzione decade automaticamente.

L'esercizio dell'ALPI presso strutture private non accreditate avviene nel rispetto delle seguenti modalità:

- a) gli orari di svolgimento dell'ALPI individuale sono definiti d'intesa fra l'Azienda ed il Dirigente, compatibilmente con le esigenze di servizio;
- b) la prenotazione delle prestazioni avviene tramite l'Azienda mediante prenotazione diretta, telefonica o via web, presso il Centro Unico di Prenotazione, nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 10;
- c) le tariffe sono definite dall'Azienda, d'intesa con i dirigenti interessati, nel rispetto dei criteri di cui al precedente art. 13;
- d) la regolarizzazione delle prestazioni avviene nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui al precedente art. 11.

**ART. 22 ATTIVITA' PROFESSIONALE RICHIESTA ALL'AZIENDA DA TERZI
OPROGRAMMATA DIRETTAMENTE DALL'AZIENDA**

Le attività disciplinate dal presente articolo, che devono essere svolte fuori dall'orario di lavoro, riguardano:

- a) le prestazioni richieste all'Azienda (e non ai singoli dirigenti) da terzi e svolte sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali;
- b) le prestazioni richieste dall'Azienda ai propri dipendenti allo scopo di ridurre i tempi d'attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive.

Tali attività possono, a richiesta del Dirigente interessato, essere considerate come ALPI ovvero essere considerate come obiettivo prestazionale incentivato con le specifiche risorse introitate, in conformità alle vigenti norme contrattuali. In quest'ultima ipotesi, l'Azienda concorda con i professionisti/équipes interessati, le modalità di accantonamento e successiva ripartizione delle specifiche risorse introitate per la destinazione dei proventi a remunerazione dell'obiettivo incentivante.

In ogni caso la ripartizione dei proventi, sia nel caso di inquadramento dell'attività come Libero-Professionale intramuraria che come obiettivo incentivante, viene definita in specifici protocolli d'intesa sulla base dell'incidenza dei costi organizzativi e generali sostenuti dall'azienda.

25


ANARO

CISL

CI No

CGL Ref

UIC FPL



a) ATTIVITA' A PAGAMENTO RICHIESTE DA TERZI ALL'AZIENDA

Ai sensi dell'art 115 comma 1, lettera del CCNL 17/12/2019, l'Azienda può, nell'ambito della sua autonomia organizzativa e gestionale, stipulare convenzioni/accordi con terzi (Istituzioni, Enti, Case di Cura, Ditte) per la fornitura di prestazioni o pacchetti prestazionali sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali.

L'attività aziendale a pagamento può riguardare prestazioni ambulatoriali, di diagnostica strumentale o laboratorio, di day hospital, di day surgery e di ricovero o altre attività professionali e di collaborazione che l'Azienda ritenga opportuno erogare a pagamento.

Le tariffe di tale attività sono fissate dall'Azienda tenuto conto dei costi di produzione, della quota di proventi per i professionisti e dei fondi aziendali comuni.

Tra le attività a pagamento richieste da terzi all'Azienda rientrano anche le ipotesi di cui all'art 115, comma 1, lett. c) dei CCNL 17/12/2019 delle aree medico-veterinaria e sanitaria, da esercitarsi fuori dell'impegno di servizio e previa apposita convenzione.

Tra le attività a pagamento richieste da terzi all'Azienda rientrano anche le **attività di consulenza**.

In particolare, l'attività di consulenza dei Dirigenti Sanitari rientrante nello svolgimento dei compiti istituzionali, quindi all'interno dell'Azienda e dell'orario di lavoro, costituisce particolare incarico dirigenziale ai sensi dell'art.117, comma 1 del CCNL17/12/2019.

Qualora l'attività di consulenza sia richiesta all'Azienda da altra Azienda del Servizio Sanitario Nazionale o da altra struttura sanitaria non accreditata, essa costituisce particolare forma di attività professionale a pagamento, rientrante tra le ipotesi di cui all'art.115, comma 1,lett.c), dei CC.CC.NN.LL. citati, da esercitarsi fuori dall'impegno di servizio, ed è disciplinata da apposita convenzione.

Detta attività di consulenza viene attuata nei seguenti casi e con le modalità sottoindicate:

a) in servizi sanitari di altra azienda o ente del comparto, mediante apposita convenzione tra le istituzioni interessate che disciplini:

- i limiti orari minimi e massimi dell'impegno,comprensivi anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio,compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro;
- il compenso e le modalità di svolgimento;

b) presso istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni socio-sanitarie senza scopo di lucro, mediante apposita convenzione tra i soggetti istituzionali che attestino che l'attività non è in contrasto con le finalità ed i compiti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale e disciplini la durata della convenzione; la natura della prestazione, che non può configurare un rapporto di lavoro subordinato e deve essere a carattere occasionale; i limiti di orario dell'impegno, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro; l'entità del compenso; le motivazioni ed i fini della consulenza, al fine di accertarne la compatibilità con l'attività d'istituto.

Il compenso deve affluire all'Azienda che provvede ad attribuirne il 95% al dipendente avente diritto, quale prestatore della consulenza.

UIC FPC
H

CELL. Med.
Medicina

CIOLO
ANAO

ANAO
CISL

Rientra nell'attività disciplinata dal presente punto l'attività di certificazione medico-legale resa dall'Azienda per conto dell'Istituto Nazionale degli infortuni sul lavoro (INAIL) a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici, nei termini previsti dal successivo art. 23.

b) ACQUISIZIONE DA PARTE DELL'AZIENDA DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PER PARTICOLARI ESIGENZE ISTITUZIONALI

Ove per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati ai sensi dei commi 1 e 5 dell'art.14 del CCNL 3 novembre 2005, sia necessario un impegno aggiuntivo ed ove ne ricorrano i requisiti e le condizioni contrattualmente previsti, l'Azienda può concordare con l'équipe interessata l'applicazione dell'istituto previsto dall'art.115, comma 2, del CCNL 17/12/2019.

In special modo, il Direttore Generale, qualora ne ricorrano condizioni e presupposti, può autorizzare il ricorso all'istituto delle prestazioni aggiuntive, al fine di contribuire alla progressiva riduzione delle liste d'attesa, tenuto conto dell'apporto dato dal singolo specialista / équipe all'attività istituzionale e delle concrete possibilità di incidere sui tempi di attesa delle relative prestazioni.

La misura della tariffa oraria viene stabilita nell'atto di autorizzazione del Direttore Generale nei limiti previsti dai vigenti CC.CC.NN.LL. dei ruoli dirigenziali e del comparto.

Ai sensi dell'art 117 comma 2, capoverso 9, lettera d del CCNL 17/12/2019, nel caso di offerta di prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, i compensi pattuiti per i professionisti non possono superare il 50% della tariffa, così come indicato all'art 15-quinquies, comma 2, lettera d, del dlgs 502/1992.

Il ricorso a tale forma di attività Libero-Professionale è consentita solo dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali negoziati epuò essere autorizzata ai solì Dirigenti a rapporto di lavoro esclusivo, che non siano titolari di incarico di Direzione di Unità Operativa Complessa e che nell'ultimo cartellino utile di rilevazione delle presenze/assenze risultino in regola con l'orario istituzionale dovuto.

Tale attività viene collocata tra le tipologie di libera professione assimilate a quelle di cui alla precedente lettera a), pur non derivante da proventi di utenza pagante in proprio. Per quanto concerne detta fattispecie, fermo restando quanto sopra stabilito, si fa ricorso a dette prestazioni solo in presenza delle situazioni indicate rispettivamente nei successivi punti a), b) e c):

a) qualora l'Azienda, pur avendo attuato, in relazione alla domanda da parte dell'utenza, soluzioni organizzative/tecnologiche/strutturali atte ad incrementare la capacità di offerta di prestazioni, verifichi che le liste di attesa per l'attività istituzionale di singole specialità superino di almeno il doppio il tempo medio di attesa previsto per singole prestazioni;

b) nel caso in cui l'Azienda, in presenza di carenza di organico, pur avendo posto in essere tutte le procedure previste dalla vigente normativa per il reclutamento del personale, non sia riuscita a ricoprire interamente o anche in parte i posti vacanti della dotazione organica aziendale;

UIC FPL
CGIL Med
CIMP
AAAO
ANAAO
CISL
[various signatures]

c) qualora l'Azienda per il perseguimento di obiettivi strategici accerti che il ricorso a prestazioni aggiuntive da parte dei propri dipendenti determini un evidente risparmio di spesa.

Il ricorso al sopraindicato istituto riveste carattere assolutamente eccezionale e temporaneo. Il Direttore Generale si riserva di monitorare costantemente la convenienza, sia economica che strategica, in relazione ai risultati ottenuti mediante il ricorso a dette prestazioni.

ART. 23 ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE I.N.A.I.L.

Le certificazioni di cui al precedente art.4, comma 1, lett. F) sono fornite presso il D.E.A. (U.O.O.di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza e Punti di Primo Intervento) dell'Azienda.

L'attività stessa è considerata per attività di équipe, al fine di poter assicurare concretamente il rispetto dei principi della fungibilità e della rotazione fra i Dirigenti Sanitari facenti parte l'équipe medesima.

Le équipes sono formate soltanto da Dirigenti Sanitari a rapporto di lavoro esclusivo con l'Azienda, senza avvalersi di personale di supporto; nel caso il rilascio della certificazione medico-legale venga effettuato da un Dirigente Sanitario a rapporto non esclusivo, l'attività professionale è da considerarsi resa in sede istituzionale.

Non essendo oggettivamente possibile distinguere gli orari di effettuazione dell'attività certificatoria in favore dell'INAIL, in quanto eseguita in continuità temporale con l'attività istituzionale, i componenti dell'équipe maturano un debito orario da rendere all'Azienda a compensazione dell'impegno temporaneamente sottratto all'attività istituzionale. Il debito orario viene determinato per ciascun dirigente sanitario, sulla base di specifica temporizzazione effettuata dall'Azienda, secondo quanto stabilito nell'art. 8 del presente regolamento per la remunerazione da fondo di perequazione per il personale della Dirigenza Medica e Sanitaria.

I compensi erogati dall'INAIL per le suddette certificazioni sono introitati dall'Azienda e versati in parti uguali ai Dirigenti Sanitari facenti parte delle équipes interessate in proporzione del servizio prestato nel periodo di riferimento.

L'attribuzione delle relative somme avviene semestralmente, tenuto conto dei versamenti effettuati dall'INAIL, fermo restando che nessuna somma, neppure a titolo di acconto, può essere anticipata dall'Azienda a fronte di detta attività.

ART. 24 ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE DEI DIRIGENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE



L'attività Libero-Professionale intramuraria dei Dirigenti Medici e Veterinari del Dipartimento di Prevenzione costituisce uno specifico insieme di prestazioni, non erogate in via istituzionale dal S.S.N., che concorrono ad aumentare la disponibilità ed a migliorare la qualità complessiva delle azioni di sanità pubblica, integrando l'attività istituzionale.

Detta attività deve essere esercitata fuori dall'orario di servizio e può essere svolta, anche con l'ausilio di personale di supporto, con gli adattamenti necessari in relazione alle

UIL FPL



CGIL del
interviene
AAAO


CINQ



ANMAO

CISL

tipologie dei destinatari e alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta, nelle seguenti forme:

- a) individuale, con scelta diretta da parte dell'utente;
- b) in équipe, caratterizzata dalla richiesta di prestazioni da parte dell'utente direttamente all'équipe;
- c) individuale o in équipe presso strutture di altra azienda del SSN o altra struttura non accreditata, previa convenzione con le stesse (qualora prevista l'acquisizione di spazi esterni da parte dell'azienda, ai sensi di quanto disciplinato dall'art 9 del presente regolamento);
- d) attività professionali richieste da terzi direttamente all'Azienda che, d'intesa con i Dirigenti o con le équipe dei servizi interessati, provvede ad organizzare l'integrazione dell'attività istituzionale.

Lo svolgimento dell'ALPI è consentito:

- presso strutture aziendali distinte e separate o presso le strutture aziendali riservate alle attività istituzionali, in orari comunque diversificati in modo da evitare la sovrapposizione delle utenze;
- presso strutture private non accreditate, previa apposita convenzione;
- presso terzi richiedenti, quindi al di fuori delle strutture sopradescritte, per le peculiarità delle prestazioni rese.

In tutti i casi sopra individuati l'Azienda, attraverso il Nucleo di Promozione e Verifica, esercita i preventivi controlli tesi a verificare che non si evidenzino rilievi di incompatibilità o ipotesi di conflitto con le finalità perseguite dalle attività istituzionali dell'Azienda, per la natura stessa delle attività richieste o del soggetto richiedente. Le valutazioni medesime devono avvenire caso per caso, provvedendo ad una verifica tra l'attività Libero-Professionale che il Dirigente andrebbe a svolgere ed i compiti svolti in istituzionale, per escludere il rischio di possibili conflitti di interesse.

In particolare, i Dirigenti che svolgono attività di igiene e sanità pubblica o di vigilanza o controllo e quelli che comunque assumono, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo esercitate, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, non possono svolgere attività Libero-Professionale in favore di soggetti privati, nell'ambito del territorio che ricade sotto la competenza dell'ufficio cui sono addetti, nei modi e nei termini disciplinati dal presente Regolamento. Qualora il Dirigente possa trovarsi nel doppio ruolo di controllore e di controllato (o interessato al controllo), non può essere autorizzato a svolgere o a partecipare all'ALPI. Ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, il dipendente assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente.

Fatta salva la possibilità di esercizio dell'ALPI nelle forme previste alle lettere a), b), e c) dell'art.115, comma 1 del CCNL 17/12/2019, per eventuali attività per cui non si pongono problemi di incompatibilità per la natura stessa delle attività richieste o del soggetto richiedente, l'attività professionale richiesta a pagamento da terzi è acquisita ed organizzata, ai sensi della lettera d) del citato art. 115, dall'Azienda che individua i Dirigenti assegnati all'attività medesima, anche al di fuori delle strutture aziendali, nel rispetto delle situazioni individuali di incompatibilità da verificare in relazione alle funzioni svolte, garantendo, di norma, l'equa partecipazione dei componenti le équipes interessate.

UL FPL
CGIL Med
Medicina
CIRLO
ANAS
CISL
AAAd
28

L'Azienda organizza le strutture necessarie (ambulatori) per l'ALPI a favore dei piccoli animali (animali d'affezione), in rapporto alle esigenze del territorio da servire, stabilendo le fasce orarie entro le quali il Dirigente Veterinario esercita l'attività.

Per l'attività di assistenza zoiatrica a favore dei grossi animali (animali da reddito), ivi compresa la fecondazione artificiale, non essendo possibile il relativo svolgimento in strutture e presidi pubblici, a causa dell'impossibilità oggettiva di trasporto degli animali per l'effettuazione delle prestazioni, l'Azienda ne può consentire lo svolgimento in forma itinerante negli allevamenti del proprio territorio, sedi deputate per consuetudine e tradizione all'attività istituzionale della medicina veterinaria. In tal caso, ai fini dello svolgimento di ALPI in favore dei grossi animali, direttamente presso gli allevamenti, l'Azienda assicura una adeguata informativa per l'utenza.

Anche per l'attività Libero-Professionale intramuraria presso le fabbriche per gli adempimenti previsti dal citato D.Lgs. n.81/2008 per la tutela della salute dei lavoratori, ovvero presso le scuole guida ai fini della certificazione dell'idoneità alla guida da parte dei medici certificatori, nonché per la sorveglianza fisica per le radiazioni ionizzanti dei Fisici Sanitari, con modalità analoghe a quelle previste dall'art. 15-quinquies, comma 2, lett. d), del D.Lgs 502/92 e s.m.i., fermi comunque i divieti e le valutazioni in ordine ai possibili rilievi di incompatibilità di cui commi 4 e 5 del presente articolo, l'Azienda può consentire lo svolgimento presso il domicilio dei terzi richiedenti.

Le tariffe per le attività libero-professionali dei Dirigenti del Dipartimento di Prevenzione sono definite dall'Azienda, d'intesa con i dirigenti interessati, nel rispetto dei criteri di cui al precedente art. 13.

Agli stessi non compete alcuna indennità chilometrica a carico dell'Azienda, in quanto le spese sostenute per gli spostamenti devono essere conteggiate nell'ambito della tariffa a carico dell'utenza.

Le modalità di prenotazione delle prestazioni in ALPI sono quelle in uso in ambito aziendale, ovverosia sul sistema centralizzato SISweb attraverso gli operatori degli sportelli CUP. In considerazione delle peculiarità delle attività medesime, nel caso in cui si tratti di prestazione resa in situazione di urgenza e in orario di chiusura degli sportelli CUP, il Dirigente è tenuto comunque ad inviare una e-mail preventiva ad indirizzo di posta elettronica dedicato precisando il nominativo del terzo richiedente e, successivamente, comunque non oltre 24 ore dall'espletamento della prestazione, a registrare la prestazione medesima sul sistema centralizzato, utilizzando specifiche e personali credenziali per l'accesso via web alla procedura. In ogni caso, a conferma dell'avvenuta prestazione in regime di ALPI, il professionista deve compilare, sottoscrivere personalmente e far sottoscrivere all'utente fruitore una dichiarazione in duplice copia di avvenuta prestazione in regime di ALPI, secondo modulistica già in uso in ambito aziendale, rilasciando una delle copie medesime all'interessato.

La regolarizzazione delle prestazioni deve avvenire esclusivamente mediante strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità e l'effettiva acquisizione alle casse aziendali delle somme di qualsiasi importo (e, precisamente, presso gli sportelli CUP aziendali, attraverso il servizio CUP *on line*, con bonifico bancario o con conto corrente postale dedicato). Non è in ogni caso consentita la riscossione diretta da parte del professionista.

UIL PPL
Hes

CGIL Med
M. P. V. C.

CIRCO
AAAPET

ANARO
CISC

30

Attesa la particolare tipologia delle prestazioni rese e considerate le specificità delle relative modalità di erogazione, in allegato al presente Regolamento è assunto specifico Disciplinare Operativo recante misure che possano concretamente concorrere a rendere effettivo e compiuto il diritto all'esercizio della libera professione intramuraria dei Dirigenti del Dipartimento di Prevenzione e dei Servizi di Fisica Sanitaria, Medici Competenti, Prevenzione e Protezione e Medicina Legale (limitatamente alle attività da svolgere presso il domicilio dei terzi richiedenti).

ART. 25 CONSULENZE TECNICHE DI PARTE (C.T.P.)

Le attività peritali e le consulenze tecniche di parte (C.T.P.) rese nell'ambito di un giudizio innanzi all'Autorità Giudiziaria o eseguite per finalità assicurative, amministrative et *similia*, costituiscono attività espletabili solo a seguito di espressa autorizzazione dell'Azienda, salva la verifica sulla compatibilità con l'attività istituzionale e sull'assenza di conflitto di interessi; detta autorizzazione può essere rilasciata in via generale nell'ambito dell'autorizzazione all'esercizio di ALPI per i Dirigenti Medici della disciplina di Medicina Legale e, per i Dirigenti delle altre discipline, limitatamente alla disciplina di appartenenza; negli altri casi, l'autorizzazione è rilasciata dalla Direzione aziendale occasionalmente; in ogni caso è fatto divieto di espletare attività di consulente tecnico di parte in giudizi nei quali la controparte sia la ASL Lanciano Vasto Chieti.

ART. 26 CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO (C.T.U.) E ATTIVITA' NON RIENTRANTI NELLA LIBERA PROFESSIONE

L'incarico di **Consulenza Tecnica d'Ufficio (C.T.U.)** conferito dall'Autorità Giudiziaria e reso nell'esercizio di una pubblica funzione, dovendo essere svolto obbligatoriamente dal Dirigente interessato in quanto previsto da specifiche norme di legge e richiesto da altra Pubblica Amministrazione, non rientra nell'attività Libero-Professionale intramuraria né è soggetto al regime autorizzatorio di cui agli artt. 119 dei CC.CC.NN.LL. 17/12/2019 di entrambe le aree dirigenziali, salva la verifica da parte dell'Azienda sulla compatibilità con l'attività istituzionale. In tal caso, il Dirigente è tenuto ad una mera comunicazione all'Azienda.

Sono invece espletabili solo a seguito di espressa autorizzazione da parte dell'Azienda, nei termini di cui al precedente art. 25, le attività peritali che il professionista intende svolgere su richiesta e a supporto del Consulente Tecnico d'ufficio (C.T.U.), in quanto dette attività non sono direttamente richieste allo stesso dall'Autorità Giudiziaria, bensì da altro professionista in virtù di espressa scelta *intuitu personae*.

Non rientrano fra le attività libero-professionali, ancorché comportino la corresponsione di emolumenti e indennità, le seguenti attività:

- partecipazione a corsi di formazione, diplomi universitari e scuole di specializzazione e diploma, in qualità di docente;
- collaborazioni a riviste e periodici scientifici e professionali;
- partecipazioni a commissioni presso Enti e Ministeri (commissione medica di verifica del Ministero del Tesoro, di cui all'art. 5 c. 2 del D.Lgs 278/1998 e alle commissioni invalidi civili costituite presso le Aziende sanitarie di cui alla L. 295/1990, ...);

UIL FPL
14

CGIL Health
M. T. ...

CIMs
AAAOI

ANAO
CISL

31
[Signature]

- d) relazioni a convegni e pubblicazione dei relativi interventi;
- e) partecipazioni ai comitati scientifici;
- f) partecipazioni a organismi istituzionali della propria categoria professionale o sindacale non in veste di dirigenti sindacali;
- g) attività professionale sanitaria, resa a titolo gratuito o con rimborso delle spese sostenute, a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni e associazioni di volontariato o altre organizzazioni senza fine di lucro, previa comunicazione all'Azienda della dichiarazione da parte dell'organizzazione interessata della totale gratuità delle prestazioni.

Le attività e gli incarichi di cui al comma 3, ancorché a carattere non gratuito, possono essere svolti, previa autorizzazione da parte dell'Azienda, che deve valutare se, in ragione della continuità o della gravosità dell'impegno richiesto o degli emolumenti conseguiti, non siano incompatibili con l'attività e gli impegni istituzionali.

Nessun compenso è dovuto per le attività del comma 3, qualora le stesse debbano essere svolte per ragioni istituzionali in quanto strettamente connesse all'incarico conferito. In tal caso, vale il principio dell'onnicomprendività e di tali funzioni si deve tenere conto nella determinazione della retribuzione di posizione o di risultato.

ART. 27 REGIME FISCALE DEI PROVENTI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELL'ALPI

In base all'art.50 (ex 47), comma 1, lettera e) del T.U.I.R. approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917, i compensi per l'attività Libero-Professionale intramuraria del personale appartenente ai profili di medico-chirurgo, odontoiatra e veterinario nonché altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario (farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi) dipendente del Servizio sanitario nazionale nonché del personale docente universitario e dei ricercatori che esplicano attività assistenziale presso strutture sanitarie, sono considerati, ai soli fini fiscali, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.


Per il restante personale coinvolto nell'espletamento dell'attività Libero-Professionale ed al quale sono corrisposti specifici compensi previsti nelle relative tariffe, gli emolumenti conseguenti sono assoggettati a tutte le contribuzioni previste per il rapporto di lavoro dipendente, anche previdenziali ed assistenziali, salva diversa normativa modificativa che dovesse intervenire successivamente.

In conseguenza dell'inquadramento fiscale sopra delineato, discende l'obbligo da parte dell'Azienda, quale soggetto passivo d'imposta, di corrispondere l'IRAP sui compensi derivanti dalla attività libero-professionale, ai sensi dell'art. 10-bis del D.L.vo 446/97, secondo il metodo retributivo (non potendo l'Azienda esercitare l'opzione per il metodo misto previsto dal comma 2 della citata disposizione per effetto della de commercializzazione operata con la circolare dell'A.E. n. 1/E del 2 gennaio 2002). Detto tributo costituisce pertanto un costo effettivo per l'Azienda che dovrà essere comunque posto a carico della gestione separata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, commi 6 e 7, della L.724/94, nei modi e nei termini stabiliti nel presente regolamento. La relativa aliquota, non potendo gravare né sul professionista che ha reso la prestazione, né sull'Azienda come costo aggiuntivo, deve dunque essere conteggiata nella determinazione della tariffa per l'utenza, come da allegato n.3 al presente regolamento.

UIL PPL



CGIL Med


CINQ

 ANAOI


ANAOO

 CISE

 32


In ordine al trattamento dell'imposta sul valore aggiunto, si conferma che (come da Risoluzione n. 86/E del 13 marzo 2002) le prestazioni sanitarie rese in regime Libero-Professionale intramuraria sono da considerare, dal punto di vista fiscale, "commerciali" e rilevanti ai fini dell'IVA, in base alle regole generali che disciplinano il tributo, anche se tuttavia sono da ricondurre tra le operazioni considerate esenti in base a quanto previsto dall'art. 10, comma 1, n. 18 del D.P.R. 633/72.

Ai fini IRES (ex IRPEG) è stato stabilito con circolare n. 83/E del 28 settembre 2001 che le prestazioni rese in attività libero-professionali intramurarie sono escluse dal calcolo della base imponibile IRES delle ASL per la loro natura pubblicitaria, rientrando palesemente e pienamente nelle attività menzionate dall'art. ex 88 (ora art.74) del TUIR ove è stabilito che: "Non costituiscono esercizio di attività commerciali l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le unità sanitarie locali".

In ordine alla corretta tenuta dei registri, a seguito delle modifiche disposte dall'art. 8 della L. 383/2001, è stato stabilito che tutti i registri IVA, anche quello riepilogativo, non sono più soggetti né a bollatura né a vidimazione.

L'imposta di bollo e l'IVA sono alternativi. Sono pertanto esenti da imposta di bollo le fatture relative ad operazioni assoggettate ad IVA. L'esenzione non si applica, tuttavia, ai corrispettivi esenti ai sensi dell'art.10 del D.P.R. 633/1972 o fuori campo IVA, superiori ad Euro 77,47, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 642/1972, ad eccezione delle fatture emesse nei confronti di organi della pubblica amministrazione anche se di importo superiore alla predetta soglia. In tal caso, l'imposta di bollo è dovuta nella misura di legge.

Le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'art. 10 n.18) del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633 sono esenti da IVA, anche se esercitate in regime di attività libero professionale.

L'ambito di applicazione dell'esenzione IVA prevista va limitato alle prestazioni mediche di diagnosi, cura e riabilitazione il cui scopo principale è quello di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone, comprendendo in tale finalità anche quei trattamenti o esami medici a carattere profilattico eseguiti nei confronti di persone che non soffrono di alcuna malattia.

Parimenti, sono da classificare in regime di esenzione da IVA anche le prestazioni effettuate dagli psicologi ai sensi del D.M. 21.1.1994.

Vanno escluse, invece, dall'esenzione e quindi devono essere assoggettate ad IVA, ai sensi della Circolare n. 4 /E del 28/01/2005 dell'Agenzia delle Entrate, talune prestazioni di medicina legale e precisamente:

- le consulenze medico-legali concernenti lo stato di salute delle persone finalizzate al riconoscimento di una pensione di invalidità o di guerra;
- gli esami medici condotti al fine della preparazione di un referto medico in materia di questioni di responsabilità e di quantificazione del danno nelle controversie giudiziarie;
- prestazioni finalizzate alla determinazione di un premio assicurativo o alla liquidazione di un danno da parte di una impresa assicurativa;
- le perizie tese a stabilire con analisi biologiche l'affinità genetica di soggetti al fine dell'accertamento della paternità.

UIC FPL
Mg

EGIL Med
M. M. M.

CINQ ANNO
CISL

AAO
33

Per tali prestazioni, anche nell'ipotesi che il sanitario operi in regime di libera professione intramuraria, deve essere emessa da parte dell'Azienda fattura con applicazione dell'IVA nella misura di legge.

In tali ipotesi, infatti, è stato chiarito che, poiché il medico opera nel quadro di un rapporto assimilato a quello di lavoro dipendente, la prestazione sanitaria è formalmente resa dall'ente in cui il medico è dipendente.

Per le prestazioni per le quali è ancora prevista l'emissione di fattura aziendale, si applicano le disposizioni vigenti in materia di fatturazione in formato elettronico, prevista e disciplinata all'art. 1, c. 209-214, della Legge n. 244 del 24.12.2007 e all'art. 21 del D.L. n. 216 del 11.12.2012, per i casi di fatturazione nei rapporti con la P.A., nonché in materia di fatturazione in formato cartaceo per tutti gli altri casi.

ART. 28 PIANO AZIENDALE ED INFORMAZIONE ALL'UTENZA

L'attività svolta in regime di libera professione intra-muraria, a norma dell'art.1 della legge n.120/2007 deve essere programmata in modo da risultare non superiore ai volumi di prestazioni eseguite nell'orario di lavoro, per cui l'attività libero professionale non può comportare, per ciascun dirigente, un volume di prestazioni superiore a quello assicurato per compiti istituzionali anche in applicazione delle norme sulla protezione, sicurezza e salute dei lavoratori.

Ai fini del comma precedente l'azienda predispone un piano annuale concernente, per ciascuna unità operativa, i volumi di attività istituzionale e di attività libero professionale intra-muraria. Il piano, oltre ad indicare le tipologie e i rispettivi volumi di prestazioni comprende un bilancio preventivo di costi e ricavi in pareggio per le quote spettanti all'azienda, oltre ad un'ulteriore quota a favore dell'azienda di almeno il 5% degli onorari professionali, da destinare alle prestazioni aggiuntive per eliminare le liste di attesa, così come definito dall' art.1, comma 4, lettera c, della legge n. 120/2007 e le ss.mm.ii del cd decreto Balduzzi. Tale percentuale è fissata nel documento di contrattazione integrativa.

I criteri da osservare al fine di assicurare il suddetto equilibrio sono così definiti:

Quale parametro di riferimento di carattere generale (sia in termini temporali che quantitativi) devono essere tenuti presenti i volumi complessivi di prestazioni per unità operativa, già negoziati in sede di definizione annuale del budget con i dirigenti responsabili delle équipes interessate, relativamente alle attività istituzionali da assicurare con le risorse assegnate.

I ricoveri e le attività ambulatoriali in libera professione devono essere aggiuntivi rispetto al budget di attività complessiva fissata annualmente.

Tutte le tipologie di prestazioni rese in libera professione devono essere garantite anche in regime di lavoro istituzionale, da ciascun dirigente sanitario.

Ai fini della comparazione tra volumi di attività in regime di servizio sanitario nazionale e in regime di libera professione le prestazioni istituzionali sono valorizzate in base ai vigenti tariffari nazionali, eventualmente adattati a livello regionale (tariffa drg, nomenclatore delle prestazioni ambulatoriali, altri tariffari vigenti).

UIC FPL
Mg

EGH
Medicine

CIMO

ANAS

ANAS

CICL

I piani sono resi pubblici con avviso della loro consultabilità da chiunque ne abbia interesse tramite pubblicazione sul sito web aziendale.

L'autorizzazione all'attività libero professionale intra-muraria dovrà essere sospesa o revocata dalla direzione generale quando si verificano gravi scostamenti quali-quantitativi rispetto al piano di attività istituzionale dell'unità operativa, sulla base dell'attività di monitoraggio del Nucleo di Promozione e Verifica di cui all'art. 6.

ART. 29 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono disapplicate le disposizioni regolamentari precedentemente assunte in materia di attività Libero-Professionale intramuraria.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni di legge e contrattuali vigenti in materia.

Il presente regolamento viene pubblicato sul sito internet aziendale e sarà oggetto di verifica tra le parti decorsi sei mesi dalla relativa entrata in vigore.

L'Azienda si riserva di riesaminare e/o rettificare il presente regolamento in presenza di modificazioni dell'attuale normativa vigente, sia a livello nazionale che regionale, o in caso di richiesta di entrambe le parti.

ANAO

Ø

CISL



CIRA

Ø



~~ANAO~~

CGIL Nest
Pescara



UIL APC
de



ALLEGATO I - ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE DEI DIRIGENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE E DEI SERVIZI DI FISICA SANITARIA, MEDICI COMPETENTI, PREVENZIONE E PROTEZIONE E MEDICINA LEGALE - DISCIPLINARE OPERATIVO

Richiamato l'art. 24 del Regolamento aziendale per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria (ALPI) della dirigenza sanitaria, che detta disposizioni specifiche per l'esercizio dell'ALPI da parte dei Dirigenti Medici e Veterinari del Dipartimento di Prevenzione;

Richiamati altresì:

- gli artt. 15 quater e 15 quinquies del D.Lgs. n.502/1992 e s.m.i.;
- gli artt. 114, 115, 116ed, in particolare, 118 del CCNL 17/12/2019 dell'area della Dirigenza Medico-Veterinaria;
- l'art. 1, comma 12, della Legge n.120/2007 e s.m.i.;
- l'art 4 delle Linee Guida in materia di libera professione intramuraria assunte dalla Regione Abruzzo giusta n. 741 del 12.11.2012, a parziale modificazione della precedente D.G.R.A. n.546 del 29.08.2012;


Ribadito altresì che:

- le prestazioni rese in regime libero-professionale non devono contrastare con i fini istituzionali dell'Azienda e, comunque, possono essere erogate solo al di fuori dell'orario di servizio e dopo aver espletato tutte le attività tese a garantire la piena funzionalità dei Servizi;
- nello specifico, la libera professione intramuraria dei Dirigenti del Dipartimento di Prevenzione costituisce un insieme di prestazioni non erogate in via istituzionale dal S.S.N., che concorrono ad aumentare la disponibilità e a migliorare la qualità complessiva delle azioni di sanità pubblica, integrando l'attività istituzionale;
- l'attività libero-professionale dei Dirigenti del Dipartimento di Prevenzione e dei Servizi di Fisica Sanitaria, Medici Competenti, Prevenzione e Protezione e Medicina Legale (limitatamente alle attività da svolgere presso il domicilio dei terzi richiedenti) può essere svolta, anche con l'ausilio di personale di supporto, con gli adattamenti necessari in relazione alle tipologie dei destinatari e alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta, nelle seguenti forme:
 - a. individuale, con scelta diretta da parte dell'utente;
 - b. in equipe, caratterizzata dalla richiesta di prestazioni da parte dell'utente direttamente all'equipe;
 - c. individuale o in equipe presso strutture di altra azienda del SSN o altra struttura non accreditata, previa convenzione con le stesse;
 - d. attività professionali richieste da terzi direttamente all'Azienda che, d'intesa con i Dirigenti o con le équipes dei servizi interessati, provvede ad organizzare l'integrazione dell'attività istituzionale;
- lo svolgimento di detta attività libero-professionale intramuraria è consentito:
 - presso strutture aziendali distinte e separate o presso le strutture aziendali riservate alle attività istituzionali, in orari comunque diversificati in modo da evitare la sovrapposizione delle utenze;
 - presso strutture private non accreditate, previa apposita convenzione;



C. B. L. V. e. s. p.
M. P. e. s. p.
E. I. M. O.
A. A. P. O. t.



ANNO
C. V. L.
36


U. I. C. F. P. C.
S. P. e.

- presso terzi richiedenti, quindi al di fuori delle strutture sopradescritte, per le peculiarità delle prestazioni rese;

Ritenuto necessario ed opportuno procedere all'individuazione di un disciplinare operativo che, ad integrazione delle disposizioni dettate dal richiamato Regolamento aziendale in materia, possa concretamente concorrere a rendere effettivo e compiuto il diritto all'esercizio della libera professione intramuraria dei Dirigenti del Dipartimento di Prevenzione e dei Servizi di Fisica Sanitaria, Medici Competenti, Prevenzione e Protezione e Medicina Legale (limitatamente alle attività da svolgere presso il domicilio dei terzi richiedenti) -attesa la particolare tipologia delle prestazioni rese considerate le specificità delle relative modalità di erogazione- ed, in particolare, di assumere le disposizioni attuative di seguito specificate.

PRESTAZIONI EROGABILI E MODALITA' ORGANIZZATIVE

Per quanto concerne le attività libero-professionali dei Dirigenti Veterinari:

- su proposta del Direttore del Dipartimento di Prevenzione l'Azienda organizza le strutture necessarie (spazi ambulatoriali ed attrezzature) per PALPI a favore degli animali d'affezione, in rapporto alle esigenze del territorio da servire, stabilendo le fasce orarie entro le quali il Dirigente Veterinario esercita l'attività. Non è in ogni caso consentito l'utilizzo di studi professionali privati;
- in particolare per ciò che concerne l'attività di assistenza zoiatrica a favore dei grossi animali, ivi compresa la fecondazione artificiale (non essendo possibile il relativo svolgimento in strutture e presidi pubblici a causa dell'impossibilità oggettiva di trasporto degli animali per l'effettuazione delle prestazioni), fermi comunque i divieti e le valutazioni in ordine ai possibili rilievi di incompatibilità meglio specificati nel successivo paragrafo, l'Azienda ne consente lo svolgimento in forma itinerante negli allevamenti del proprio territorio, sedi deputate per consuetudine e tradizione all'attività istituzionale della medicina veterinaria. In tal caso, ai fini dello svolgimento di ALPI in favore dei grossi animali direttamente presso gli allevamenti, l'Azienda assicura un'adeguata informativa per l'utenza.

Per quanto concerne le attività libero-professionali dei Dirigenti Medici e Sanitari:

- l'Azienda consente lo svolgimento presso il domicilio dei terzi richiedenti dell'attività libero-professionale intramuraria presso le fabbriche per gli adempimenti previsti dal Dlgs. 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i. per la tutela della salute dei lavoratori, ovvero presso le scuole guida ai fini della certificazione dell'idoneità alla guida da parte dei medici certificatoci, nonché per la sorveglianza fisica per le radiazioni ionizzanti e non ionizzanti dei Fisici Sanitari, con modalità analoghe a quelle previste dall'art. 15-quinquies, comma 2, lett, d), del D.Lgs 502/92 e s.m.i., fermi comunque i divieti e le valutazioni in ordine ai possibili rilievi di incompatibilità meglio specificati nel successivo paragrafo;
- in particolare, per la peculiarità delle prestazioni, l'attività libero-professionale è esercitata previa sottoscrizione di apposito atto convenzionale tra il soggetto terzo richiedente e l'Azienda, previa dichiarazione di disponibilità del professionista interessato.

CGIL Med
 ANSAO
 CISO
 CISL 37
 UILPA
 AAOT

Fatta salva la possibilità di esercizio dell'ALPI nelle forme previste alle lettere a), b), e c) dell'art.55 del CCNL 08.06.2000, per eventuali attività per cui non si pongono problemi di incompatibilità per la natura stessa delle attività richieste o del soggetto richiedente (ad es. assistenza zoiotrica per gli animali d'affezione), l'attività professionale richiesta a pagamento da terzi è acquisita ed organizzata, ai sensi della lettera d) del citato art. 55, dall'Azienda che individuai Dirigenti assegnati all'attività medesima, anche al di fuori delle strutture aziendali, nel rispetto delle situazioni individuali di incompatibilità da verificare in relazione alle funzioni svolte, garantendo, di norma, l'equa partecipazione dei componenti le équipes interessate.

Le tariffe per le attività libero-professionali sono definite dall'Azienda, d'intesa con i dirigenti interessati, nel rispetto dei criteri di cui al Regolamento aziendale in materia. Agli stessi, per le prestazioni rese presso terzi richiedenti, non compete alcuna indennità chilometrica a carico dell'Azienda, in quanto le spese sostenute per gli spostamenti devono essere conteggiate nell'ambito della tariffa a carico dell'utenza. In ordine alla congruità del tariffario proposto dal professionista per le prestazioni veterinarie, in considerazione della mancanza di un tariffario per l'attività istituzionale, l'Azienda tiene conto dello studio indicativo in materia di compensi professionali del medico veterinario elaborato ed edito dalla F.N.O.V.I. —Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani. Nell'ambito della determinazione della tariffa, una quota pari al 5% dell'onorario del professionista è trattenuta ed accantonata dall'Azienda per interventi di prevenzione o per l'acquisto di prestazioni aggiuntive finalizzate alla riduzione dei tempi d'attesa, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2 del Decreto Legge 05/09/2012 n. 158, convertito nella Legge 08/11/2012 n. 189. In ogni caso, non è consentito l'espletamento di prestazioni in regime libero-professionale a titolo gratuito.

Le modalità di prenotazione delle prestazioni in ALPI sono quelle in uso in ambito aziendale, ovvero sia sul sistema centralizzato SISweb attraverso gli operatori degli sportelli CUP. In considerazione delle peculiarità delle attività medesime, nel caso in cui si tratti di prestazione resa in situazione di urgenza e in caso di chiusura degli sportelli CUP, il Dirigente è tenuto comunque ad inviare una e-mail preventiva ad indirizzo di posta elettronica dedicato precisando il nominativo del terzo richiedente e, successivamente, comunque non oltre 24 ore dall'espletamento della prestazione, a registrare la prestazione medesima sul sistema centralizzato, utilizzando specifiche e personali credenziali per l'accesso via web alla procedura. In ogni caso, a conferma dell'avvenuta prestazione in regime di ALPI, il professionista deve compilare, sottoscrivere personalmente e far sottoscrivere all'utente fruitore una dichiarazione in duplice copia di avvenuta prestazione in regime di ALPI, secondo modulistica già in uso in ambito aziendale, rilasciando una delle copie medesime all'interessato.

La regolarizzazione delle prestazioni deve avvenire esclusivamente mediante strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità e l'effettiva acquisizione alle casse aziendali delle somme di qualsiasi importo (e, precisamente, presso gli sportelli CUP aziendali, attraverso il servizio CUP on line, con bonifico bancario o con conto corrente postale dedicato). Non è in ogni caso consentita la riscossione diretta da parte del professionista. Fermo restando che l'ALPI deve essere esercitata senza oneri aggiuntivi per l'Azienda, il Direttore del Dipartimento o, in mancanza, il Direttore/Responsabile della Struttura di appartenenza del professionista organizza le modalità di svolgimento della libera

JIC FPL
Mg

CGI Red
M. Ricca

CIMO
D. [Signature]
ANNO [Signature]

ANNO
CISC

[Signature]

professione riguardo alla gestione dei farmaci, dei presidi medico-chirurgici e del materiale d'uso, avendo cura di garantirne la piena tracciabilità anche con riferimento all'espletamento di ALPI presso terzi richiedenti. In ogni caso, nella domanda di autorizzazione il professionista che necessita per lo svolgimento dell'ALPI della fornitura di particolari dispositivi e/o farmaci, deve precisarne la relativa tipologia, ai fini del computo del relativo costo nella tariffa a carico dell'utenza. Per lo svolgimento delle attività libero-professionali di cui al presente disciplinare in ambito veterinario e sanitario non medico, attesa la mancanza di personale del ruolo sanitario, l'attività di supporto può essere eccezionalmente svolta anche da personale appartenente al ruolo tecnico.

INCOMPATIBILITA' E LIMITI ALL'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE

Lo svolgimento dell'ALPI è consentito esclusivamente qualora non si ravvisino rilievi di incompatibilità o ipotesi di conflitto con le finalità perseguite dalle attività istituzionali dell'Azienda, per la natura stessa delle attività richieste o del soggetto richiedente. A tal fine, l'Azienda esercita i preventivi controlli propedeutici al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività libero-professionale.

In particolare, lo svolgimento dell'attività libero-professionale da parte dei Dirigenti Medici, Veterinari e Sanitari Non Medici deve essere compatibile con l'etica e la deontologia professionale e, comunque, non può essere erogata in favore dei soggetti pubblici o privati nei confronti dei quali i Dirigenti svolgono attività di igiene e sanità pubblica o di vigilanza o controllo, o assumano, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo esercitate, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria (U.P.G.). La verifica dell'assenza delle succitate incompatibilità è attività essenziale e propedeutica alla concessione dell'autorizzazione. Per ciascun Dirigente l'eventuale incompatibilità deve essere accertata comparando l'attività libero-professionale che il Dirigente andrebbe a svolgere con i compiti svolti dal richiedente in regime istituzionale, nonché tenendo conto del concreto manifestarsi nella stessa persona, in modo continuativo e non incidentale, del ruolo di controllore e controllato, tenendo conto non solo delle funzioni e delle competenze istituzionali specificamente affidate al Dirigente, ma anche dell'ambito territoriale in cui l'ALPI deve essere svolta.

In ogni caso:

- i Dirigenti Veterinari non possono svolgere attività libero-professionale per le prestazioni riconducibili al servizio di appartenenza per l'attività istituzionale, nell'ambito di tutto il territorio ricadente nella competenza della ASL Lanciano Vasto Chieti, salvo il caso di attività professionale richiesta a pagamento da terzi ed organizzata direttamente dall'Azienda, ai sensi della lettera d) del citato art. 115. L'attività libero-professionale può essere prestata per le prestazioni riconducibili al servizio di appartenenza solo nei confronti di soggetti pubblici o privati le cui attività siano svolte al di fuori dell'ambito territoriale della ASL Lanciano Vasto Chieti, purché gli stessi soggetti non abbiano -in modo continuativo e non incidentale- ricadute operative nel territorio ove la ASL svolga in istituzionale funzioni di vigilanza, controllo o di polizia giudiziaria;
- in ogni caso, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, i professionisti assegnati agli uffici che svolgono attività di vigilanza (in particolare il Direttore ed i Dirigenti Medici del Servizio

UIC FPL
CGI Med
CIRCO
ANARO
CISL
39

Aziendale Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro) non possono prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente.

La verifica sull'insussistenza di possibili cause di incompatibilità allo svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria è effettuata dall'Azienda attraverso il Nucleo di Promozione e Verifica, previa acquisizione dei pareri del Direttore della Struttura di appartenenza nonché, per i Dirigenti del Dipartimento di Prevenzione del Direttore del Dipartimento di Prevenzione.

CONTROLLI

L'Azienda pone in essere i controlli ritenuti più opportuni al fine di verificare il rispetto delle disposizioni che precedono, avvalendosi del Nucleo di Promozione e Verifica e del Servizio Ispettivo Aziendale.

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente disciplinare, si rinvia integralmente alle disposizioni del citato Regolamento aziendale per l'esercizio dell'ALPI della dirigenza sanitaria, nonché alle disposizioni in materia contenute nella vigente normativa legislativa, contrattuale e regolamentare, in quanto applicabili.

eino ANARO
CISL
AGAD
CGIL Real
Fiorina

UIL FPL

UOC GESTIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE PP.OO.

Funzioni Organizzative / Gestionali

- a. Predisposizione ed aggiornamento della proposta di regolamento aziendale sulla libera professione;
- b. Supporto per ogni attività di monitoraggio e di studio su aspetti particolari concernenti la libera professione;
- c. Supporto al Nucleo di Promozione e Verifica Alpi nell'attività di controllo sul corretto esercizio delle attività e sul rispetto degli adempimenti normativi connessi, in particolare del corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionali e libero professionali, secondo le previsioni di cui all'art 15-quinquies, comma 3, del D.Lgs. n. 502/92, introdotto dal D.Lgs. n. 229/1999;
- d. Verifica, per la parte di competenza, che la libera professione sia svolta nel rispetto del regolamento e della normativa vigente;

Funzioni Contabili, di Controllo e di Rendicontazione

- e. Gestione degli aspetti remunerativi del personale medico e sanitario che svolge libera professione e del correlato personale di supporto diretto;
- f. Liquidazione dei proventi mensili derivanti dall'attività libero professionale, sia per il personale dirigente che per il personale di supporto diretto;
- g. Verifica del rispetto del debito orario contrattualmente dovuto, sia per procedere alle liquidazioni mensili delle competenze libero professionali sia per valutare che la libera professione non venga svolta a discapito dei compiti istituzionali e del debito orario contrattualmente dovuto;
- h. Verifica che la libera professione venga svolta, tracciando le sedute ALPI, con apposita timbratura dedicata;
- i. Verifica che la libera professione venga esercitata esclusivamente nei giorni e negli orari autorizzati;
- j. Suddivisione dei proventi incassati per tutte le prestazioni effettuate e disciplinate nel presente regolamento;
- k. Calcolo, entro i primi 10 giorni di ogni mese, e liquidazione delle risultanze economiche delle elaborazioni tariffarie;
- l. Predisposizione dei report per il monitoraggio dei volumi Alpi/Istituzionale;
- m. Verifica, per la parte di competenza, che la libera professione sia svolta nel rispetto del regolamento e della normativa vigente;
- n. Ripartizione e liquidazione del fondo di perequazione;
- o. Ripartizione e liquidazione trimestrale del fondo del personale di collaborazione;
- p. Collaborazione agli adempimenti specifici richiesti da organismi di controllo (Collegio Sindacale, Corte dei Conti).

CINQ ANAO

Q

CISL

R

AAO

CGIL Med
Medicine

AAO

UIL FPL

UOC LISTE DI ATTESA E SISTEMI DI PRENOTAZIONE

Funzioni Organizzative / Gestionali

- a. Supporto al Nucleo di Promozione e Verifica Alpi nell'attività di controllo sul corretto esercizio delle attività e sul rispetto degli adempimenti normativi connessi, in particolare del corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionali e libero professionali, secondo le previsioni di cui all'art 15-quinquies, comma 3, del D.Lgs. n. 502/92, introdotto dal D.Lgs. n. 229/1999;
- b. Apertura e gestione delle agende ALPI coerenti con le autorizzazioni deliberate dalla direzione ed eventuali modifiche;
- c. Formazione a tutti i professionisti autorizzati alla libera professione, sull'utilizzo della procedure informatizzate per la gestione ALPI e all'utilizzo dei pos;
- d. Aggiornamento della "sezione" libera professione all'interno del sito internet aziendale;
- e. Fornisce alla UOC GESTIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE PP.OO. i dati consuntivi dei volumi erogati in regime istituzionale e libero professionale;
- f. Fornisce supporto alla UOC AMMINISTRAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE che le prestazioni richieste in alpi siano rese in regime istituzionale da parte dell'unità operativa a cui afferisce il professionista e siano compatibili con la disciplina di appartenenza;
- g. Verifica, per la parte di competenza, che la libera professione sia svolta nel rispetto del regolamento e della normativa vigente;
- h. Messa in atto e verifica delle misure necessarie alla corretta e completa implementazione dei flussi informativi ministeriali;

UOC BILANCIO E CONTABILITA'

Funzioni Contabili, di Controllo e di Rendicontazione

- a. Tenuta della contabilità separata e report di sintesi e di dettaglio relativi agli aspetti contabili, alle liquidazioni competenze e all'equilibrio economico;
- b. Verifica e certificazione mensile degli incassi dell'ALPI e di tutta l'Area Aziendale a Pagamento, effettuata dai professionisti;
- c. Gestione autonoma di tutte le procedure connesse alla corretta tenuta della contabilità separata e gestione delle risultanze contabili da ascrivere in bilancio;
- d. Emissione fatture relative alle fatture alpi in convenzione;
- e. Aggiornamento e revisione periodica, anche con approfondimenti mirati, dei costi di produzione ed dei costi generali di esercizio che devono essere ristorati in tariffa;

UOC CONTROLLO DI GESTIONE:

- a. Aggiornamento e revisione periodica, anche con approfondimenti mirati, dei costi di produzione ed dei costi generali di esercizio che devono essere ristorati in tariffa.
- b. Definizione volume attività libero professionale in sede di contrattazione budget

UIL FPL
ve

EGIL Red
Mediane

ANARO

43

UOC DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO: funzioni e competenze

La Direzione Medica di Presidio si occupa di svolgere le attività di supervisione e controllo sugli spazi, sulla loro disponibilità oraria, sul rispetto di standard qualitativi e sulla loro occupazione, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della libera professione intramoenia.

Direttori di UOC/Dirigenti di UOSD

Tutti i dirigenti, medici e sanitari, responsabili di unità operativa complessa e semplice dipartimentale sono chiamati a svolgere alcuni controlli preliminari sulle richieste libero professionali effettuate dagli altri professionisti afferenti all'unità operative dirette.

I compiti sono:

- a. Verificare che la libera professione non venga esercitata a discapito dell'attività istituzionale e non contrasti con essa;
- b. Verificare gli spazi scelti dai professionisti, i relativi orari e garantire una occupazione/assegnazione degli spazi all'interno del reparto in maniera coerente con i fabbisogni reali dei professionisti;
- c. Effettuare un'analisi preliminare delle tipologia di prestazioni richieste, assicurandosi che siano erogate in regime istituzionale;
- d. Verificare, per la parte di competenza, che la libera professione sia svolta nel rispetto del regolamento e della normativa vigente.

Il direttore/dirigente di UOC/UOSD deve controfirmare le richieste di autorizzazione dei professionisti da inviare alla UOC AMMINISTRAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE


ANAS
d

CISL


CINQ

~~ANAS~~

EGH Med


UIC FPL




44



**PROTOCOLLO DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE IN MATERIA DI LIBERA PROFESSIONE
INTRAMOENIA DELLA DIRIGENZA SANITARIA, MEDICA E DEL PERSONALE DEL NON DIRIGENTE DEL
COMPARTO E DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI A PAGAMENTO.**


ANMCO
O

CISL


CINCO



~~ANMCO~~ 

C6-16 Med


UIL FPL



Premessa

La Asl di Chieti , rappresentata dal Direttore Generale, Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario e dagli altri componenti della delegazione trattante di parte pubblica e i rappresentanti delle OO.SS. dell'AREA SANITA', riuniti in data 20 luglio 2020 alle ore 15.30, con il presente documento definiscono, per gli anni 2020 e seguenti, gli aspetti sottoposti a specifica contrattazione integrativa aziendale in materia di attività libero professionale intramoenia e delle attività aziendali a pagamento.

Il presente documento integra e completa il **REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ESERCIZIO DELL' ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA.**

Art.1 –Compensi spettanti al personale di supporto diretto

La quota spettante al personale di supporto diretto alla libera professione per le prestazioni ambulatoriali è fissata in termini percentuali rispetto all'onorario del dirigente che effettua la prestazione libero professionale.

La suddetta quota percentuale viene differenziata in base alla tipologia di prestazione, apprezzando i differenti apporti del personale di supporto diretto, come riportato nella seguente tabella:

Visite Ambulatoriali e di Equipe

<i>Tipologia di prestazione</i>	<i>% dell'onorario spettante al personale di supporto diretto</i>
Visita ambulatoriale senza ausilio di strumentazione	10%
Prestazioni Diagnostiche strumentali (ecografie, ecocolordoppler, ecc)	15%
Radiologia Tradizionale	20%
Prestazioni di Anatomia Patologica	20%
Prestazioni di Patologia Clinica	Accordo non raggiunto. Necessario riaggiornarsi con le oo.ss
Prestazioni di Tac, RMN, Mammografia e Medicina Nucleare	30%
Prestazioni di Endoscopia Digestiva	30%

Prestazioni di Chirurgia Ambulatoriale e di ricovero ordinario, dh/ds

<i>Tipologia di prestazione</i>	<i>% dell'onorario spettante al personale di supporto diretto</i>
Interventi chirurgici ambulatoriali	15%
Supporto diretto a interventi in regime di ricovero, dh, ds*	20%

* Il compenso spettante al personale di supporto diretto nelle prestazioni in regime di ricovero è calcolato in termini percentuali rispetto all'onorario del primo operatore. Le percentuali sono da intendersi come percentuali destinate all'equipe infermieristica che partecipa alla seduta

UK FPL
/

EGIC Ital
M. P. P.

Circo
Angelo
C. U. C.
A. P. P. H.

operatoria. Tali percentuali saranno divise per la numerosità del personale di supporto diretto che partecipa al ricovero.

Le quote derivanti dalle percentuali suddette sono da considerarsi al netto degli oneri previdenziali e dell'irap in quanto ristrate, in apposite voci, in tariffa.

Art.2 – Disciplina della libera professione svolta in orario di servizio.

Ricoveri:

Qualora per particolari esigenze, al fine di non produrre disfunzioni organizzative, in via del tutto eccezionale è possibile rendere prestazioni di ricovero (medico o chirurgico) in orario di servizio, previa autorizzazione da parte della Direzione Medica di Presidio.

In questi specifici casi si dovrà procedere ad un recupero orario determinato in relazione ai compensi percepiti sulla base della tabella che segue:

Personale della Dirigenza Medica e Sanitaria	
Attività non chirurgica	1 h ogni 200,00 € corrisposti
Attività chirurgica	1h ogni 400,00 € corrisposti

Per il personale di supporto diretto, qualora l'attività sia resa durante l'orario di servizio (non essendo possibile o agevole discriminare le fasce orarie dedicate all'attività istituzionale da quelle riservate all'attività di supporto ALPI), in relazione ai compensi percepiti è determinato un debito orario aggiuntivo da rendere all'Azienda, calcolato dividendo la remunerazione percepita per il divisore rilevabile dalla tabella seguente:

Attività di supporto diretto ai ricoveri	
Personale infermieristico/ tecnico	1 h ogni 50,00 € corrisposti

Regime Ambulatoriale:

Per il personale dirigente e di supporto diretto, qualora l'attività sia resa durante l'orario di servizio (non essendo possibile o agevole discriminare le fasce orarie dedicate all'attività istituzionale da quelle riservate all'attività di supporto ALPI), in relazione ai compensi percepiti è determinato un debito orario aggiuntivo da rendere all'Azienda, calcolato dividendo la remunerazione percepita per il divisore rilevabile dalla tabella seguente:

Libera Professione Ambulatoriale resa in orario di servizio	
Personale delle categorie A e B	1 h ogni 18,00 € corrisposti
Personale delle categorie C e D	1 h ogni 25,00 € corrisposti
Personale Dirigente Medico e Sanitario	1 h ogni 100,00 € corrisposti

Le unità operative che possono erogare prestazioni all'interno dell'orario di servizio, previa autorizzazione da parte dell'Azienda, sono:

- UOC Patologia Clinica
- UOC Anatomia Patologica

UIC FPC
4/4



C. G. U. Med
Patologia



ANAO
CISL
CIMO

Art.3 – Fondo di perequazione per le discipline mediche, veterinarie e sanitarie

Il fondo aziendale destinato alla perequazione dei dirigenti delle discipline mediche e sanitarie che abbiano limitata possibilità di esercizio della libera professione intra-muraria di cui all'art. 116 comma 2 lettera i) del CCNL 17.12.2019 sono costituiti attraverso la destinazione di una quota pari al 5% del totale degli onorari generati dall'attività libero professionale dei dirigenti medici, veterinari e sanitari non medici, al netto delle quote a favore dell'Azienda.

Le discipline mediche o le unità operative che risultano avere una limitata possibilità di accesso o non hanno possibilità di accesso all'esercizio della libera professione intra-muraria sono di seguito elencate:

- Dirigenza Medica di staff addetta a funzioni non cliniche;
- Direzioni Mediche di presidio ospedaliero;
- Dirigenti Medici, Sanitari e Veterinari del Dipartimento di Prevenzione, in situazioni di conflitto/incompatibilità all'esercizio dell'alpi;

In relazione ai compensi percepiti è determinato un debito orario aggiuntivo da rendere all'Azienda, calcolato dividendo la remunerazione percepita a titolo di perequazione per il divisore rilevabile dalla tabella seguente:

Remunerazione da Fondo di perequazione	
Personale della Dirigenza Medica, Veterinaria e Sanitaria	1 h ogni 60,00 € corrisposti

Dall'erogazione dei fondi perequativi sono comunque esclusi:

- i dirigenti che hanno optato per l'attività Libero-Professionale extramuraria;
- i dirigenti a regime orario ad impegno ridotto, in comando o in aspettativa;
- i dirigenti che esercitano ALPI in qualsiasi forma nella stessa e/o in altra disciplina;
- dirigenti del dipartimento di prevenzione autorizzati all'esercizio della libera professione;

Nel caso in cui, a seguito della ripartizione secondo i criteri specificati, residui un avanzo sul fondo di perequazione, questo è destinato ad incrementare le somme accantonate per interventi di prevenzione o per l'acquisto di prestazioni aggiuntive finalizzate alla riduzione dei tempi d'attesa, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2 del Decreto Legge 05/09/2012 n. 158, convertito nella Legge 08/11/2012 n. 189.

ANNAO

CISC



el Mo



AAAROT

UICF PL



CELLI

MARISONE



Art.4 – Quota destinata all'incentivazione del personale del comparto di collaborazione alla libera professione

A norma dell'art. 12 lettera c DPCM 17.03.2000 e dell'art. 3 del *Regolamento per lo svolgimento della libera professione intramoenia della dirigenza sanitaria e medico-veterinaria e delle attività aziendali a pagamento* di questa Azienda, una quota pari al 2% dell'onorario del singolo professionista o dell'equipe, e quindi al netto dei costi aziendali, va a costituire un fondo destinato agli incentivi del personale del comparto che partecipa in maniera indiretta all'effettuazione della prestazione e che collabora all'organizzazione della libera professione intramuraria.

Il personale del comparto che potrà partecipare alla ripartizione di questo fondo è quello individuato dal dirigenti all'interno dei seguenti servizi:

- UOC Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane:
- UOC Gestione Amministrativa PP.OO
- UOSD Liste di Attesa e sistemi di Prenotazione
- UOC Contabilità e Bilancio
- UOC Controllo di Gestione

Il fondo, così costituito, sarà ripartito sulla base del personale presente all'interno di ciascun servizio, determinando il fondo di ogni unità operativa.

A tale fondo possono accedere i dipendenti annualmente individuati dal dirigente del servizio tra coloro che collaborano esclusivamente al supporto indiretto per la libera professione intramuraria. Tale individuazione dovrà essere comunicata all'ufficio Alpi entro il 31.12 dell'esercizio precedente, avendo cura di relazionare in maniera particolareggiata sull'organizzazione delle attività di collaborazione.

La liquidazione delle competenze al personale di collaborazione avverrà trimestralmente sulla base delle ore lavorate nell'ambito della libera professione. Le competenze sono liquidate a seconda delle risorse destinabili al fondo di collaborazione sulla base degli incassi mensili della libera professione.

Il valore massimo di tale liquidazione non potrà essere superiore ad euro 3.500 euro.


Remunerazione oraria Personale di Collaborazione	
Personale delle categorie A e B	1 h ogni 18,00 € corrisposti
Personale delle categorie C e D	1 h ogni 25,00 € corrisposti

Potranno accedere ai compensi del fondo di collaborazione, i dipendenti, in regola con l'orario istituzionale, che avranno effettuato orario aggiuntivo rilevabile dalla rilevazione presenze con causale dedicata alle attività di collaborazione alpi.

Nel caso in cui, a seguito della ripartizione secondo i criteri specificati, residui un avanzo sul fondo di collaborazione, questo è destinato ad incrementare le somme accantonate per interventi di prevenzione o per l'acquisto di prestazioni aggiuntive finalizzate alla riduzione dei tempi d'attesa, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2 del Decreto Legge 05/09/2012 n. 158, convertito nella Legge 08/11/2012 n. 189.

UIL PPL



CGIL Med e imo
M...
ANAO




ANAO
CISL


Art.5 – Quota destinata all’incentivazione della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica di collaborazione alla libera professione

Ai sensi dell’art 24 comma 3 del D.Lgs 165/2001, il trattamento economico della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa, remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti agli stessi dirigenti, pertanto nessuna percentuale dell’onorario dei medici è accantonata a titolo di remunerazione di tali figure dirigenziali.

Art.6 – Percentuale di utile aziendale

L’Azienda, oltre al rimborso dei costi diretti ed indiretti sostenuti, spetta una quota della tariffa per essere “vincolata ad interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste di attesa” così come previsto dal novellato art.1,comma 4, lettera c, della legge n. 120/2007 e ss.mm.ii (Decreto Legge 05/09/2012 n. 158, convertito nella Legge 08/11/2012 n. 189).

Tale percentuale è fissata nella misura del 5% dell’onorario del medico o dell’equipe che svolge la prestazione.




ANNO

CIL



CIL



~~ANNO~~

CIL
CIL



CIL
CIL

